



DIOCESI DI BRESCIA

*Disposizioni e norme
per gli organismi ecclesiali
di partecipazione
2015-2020*



Disposizioni e norme per gli organismi ecclesiali di partecipazione

- * Consigli Pastoralì Parrocchiali
- * Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici
- * Consigli delle Unità Pastoralì
- * Consigli Pastoralì Zonali
- * Il Vicario Zonale
- * Consiglio Presbiterale
- * Consiglio Pastorale Diocesano
- * Collegio dei Consultori
- * Consiglio Diocesano per gli Affari Economici
- * Commissioni e Consulte Diocesane
- * Consulta Diocesana per le Aggregazioni Laicali

Consigli Pastorali Parrocchiali

Decreto di promulgazione del Direttorio
per i Consigli Pastorali Parrocchiali

Direttorio per i Consigli Pastorali Parrocchiali

Consigli Pastorali Parrocchiali
e Unità Pastorali

Decreto di promulgazione del Direttorio per i Consigli Pastorali Parrocchiali

Prot. n. 1066/04

L'esperienza dei Consigli Pastorali Parrocchiali nella nostra Diocesi ha durata ormai pluriennale: i primi Consigli furono infatti istituiti alla fine degli anni Sessanta e costituirono uno dei momenti fondamentali per tradurre nella vita delle nostre parrocchie gli insegnamenti ecclesiologici del Concilio Vaticano II. Non sono inoltre mancate indicazioni normative che permettevano a tali organismi di individuare un loro ordinato piano di lavoro; il *Direttorio diocesano per i Consigli Pastorali Parrocchiali* ha infatti avuto finora tre edizioni: nel 1969, nel 1978 e nel 1986. Eccone ora una quarta che, nella sostanza, non muta nulla della precedente normativa, ma introduce solo alcune precisazioni, soprattutto di carattere metodologico, rese necessarie dallo stile di lavoro che i Consigli Pastorali Parrocchiali sono andati assumendo.

Considerato il can. 536 § 2 del Codice di Diritto Canonico, il quale prevede che il Consiglio Pastorale Parrocchiale sia «retto da norme stabilite dal Vescovo Diocesano»;

preso atto che il Direttorio che intendo promulgare ufficialmente con questo decreto mi sembra offra un contributo molto concreto per tradurre in pratica l'invito del Papa a «fare della Chiesa la scuola e la casa della comunione» e a realizzare un dinamico equilibrio per garantire la vitalità di quella particolare struttura ecclesiale che è il Consiglio Pastorale Parrocchiale;

DECRETO

la promulgazione del *Direttorio per i Consigli Pastorali Parrocchiali* nel testo allegato al presente decreto, stabilendone l'entrata in vigore per tutta la Diocesi dal 1° gennaio 2005. Al tempo stesso intendo abrogare ogni altra disposizione regolamentare in proposito.

Mi è cara l'occasione per invocare su tutti i membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali la benedizione del Signore, accompagnata dal dono singolare del 'consiglio'.

Brescia, 1° dicembre 2004

Sac. Luigi Pezzotti
Cancelliere

† Giulio Sanguineti
Vescovo

Direttorio per i Consigli Pastorali Parrocchiali

1. NATURA E FUNZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un organo di comunione che, come immagine della Chiesa, esprime e realizza la corresponsabilità dei fedeli (presbiteri, diaconi, consacrati e laici) alla missione della Chiesa, a livello di comunità cristiana parrocchiale.

È il luogo dove i fedeli, soprattutto i laici, possono esercitare il diritto-dovere loro proprio, di esprimere il proprio pensiero ai pastori e comunicarlo anche agli altri fedeli, circa il bene della comunità cristiana parrocchiale¹: in tal modo esercitano nella Chiesa la missione regale di Cristo di cui sono stati fatti partecipi con i sacramenti del Battesimo e della Confermazione.

La funzione principale del Consiglio Pastorale Parrocchiale sta pertanto nel *ricercare, studiare e proporre* conclusioni pratiche in ordine alle iniziative pastorali che riguardano la parrocchia.

In particolare è chiamato a:

1. analizzare approfonditamente la situazione pastorale della parrocchia;
2. elaborare alcune linee per il cammino pastorale della parrocchia, in sintonia con il cammino pastorale della Diocesi;
3. offrire il proprio contributo in ordine alle attività del Consiglio Pastorale Zonale e del Consiglio Pastorale Diocesano;
4. avere attenzione a tutte le questioni pastorali, non esclusi i problemi pubblici e sociali della comunità, la cui trattazione e soluzione appaiono necessarie per la vita della parrocchia;
5. le questioni economiche della parrocchia di per sé sono di competenza del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (can.

537), tuttavia il Consiglio Pastorale sarà interessato a occuparsi anche degli aspetti economici, soprattutto dal punto di vista pastorale. In caso di decisioni relative a strutture della parrocchia, il Consiglio Pastorale è l'organismo che deve indicare soprattutto le linee orientatrici da adottare, lasciando al Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici l'impegno di occuparsi degli aspetti 'tecnici'.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale «ha solamente voto consultivo» (can. 536 § 2), nel senso che la deliberazione consiliare deve necessariamente comprendere il voto favorevole del parroco.

Per parte sua il parroco terrà nel massimo rispetto le indicazioni espresse dal Consiglio, specie se votate all'unanimità.

Qualora il parroco non si senta, per gravi motivi, di dare la sua approvazione alle proposte votate dai consiglieri, il suo rifiuto (la cui motivazione verrà verbalizzata) non dovrà turbare lo spirito di comunione. Il parroco potrà comunque, salvo i casi d'urgenza, riproporre la questione fino a trovare il punto d'intesa.

Qualora poi non venisse ricompresa la comunione operativa, si potrà ricorrere all'autorità superiore, perché con la sua diretta partecipazione aiuti il Consiglio a ritrovarla.

2. COMPOSIZIONE

DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale intende offrire un'immagine, la più completa possibile, della comunità cristiana parrocchiale.

Sarà pertanto necessario che in esso trovino posto tutte le principali forme o stati o modi di vita cristiana della parrocchia.

Oltre, ovviamente, ai presbiteri e diaconi non mancheranno di essere rappresentate le varie forme o stati o modi di vita consacrata operanti in parrocchia (ordini monastici, istituti religiosi e secolari). Saranno poi presenti i principali stili di vita laicale, come ad esempio, coniugi, celibi, giovani, anziani, aderenti ad associazioni o movimenti cristiani, catechisti ecc. Naturalmente più stili laicali potranno essere rap-

presentati da un'unica persona.

La composizione del CPP e le modalità per esprimerlo, salve le istanze sopra espresse, devono adeguarsi alle diverse situazioni delle comunità parrocchiali, più o meno mature al senso della partecipazione, e devono evitare le contrapposizioni e le fazioni solitamente esistenti nelle realtà civili.

3. MODALITÀ DI FORMAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

3.1. Sensibilizzazione della comunità

Il primo passo per una corretta costituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale è un'adeguata preparazione e riflessione sulla natura e missione della Chiesa, sul compito del clero e dei laici e sulla natura e funzione del Consiglio Pastorale stesso (cfr. la prima parte del *Direttorio*). Tale sensibilizzazione e formazione vanno offerte in modo esteso a tutti i fedeli della parrocchia, in particolare ai gruppi, alle associazioni e ai movimenti ecclesiali.

Sarà necessario inoltre, in spirito di fede, pregare per il nuovo Consiglio, sia comunitariamente sia individualmente.

3.2. Modalità e strumenti per la formazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

a. Lista dei candidati

La lista verrà formata in base a designazione da parte dei membri della comunità o per candidatura personale. Si lascerà un tempo adeguato per la presentazione dei candidati.

Già nella formazione della lista si dovrà tener presente una adeguata rappresentatività, in relazione non solo all'età e al sesso, ma anche ai vari ruoli esistenti nella comunità parrocchiale.

Il Consiglio Pastorale deve infatti risultare immagine della parrocchia e pertanto deve comprendere tutte le componenti: ministri ordinati,

consacrati e laici. A proposito di questi ultimi, va sottolineato che nel Consiglio devono essere rappresentate le varie condizioni laicali: uomini e donne, giovani e anziani, associazioni, professioni, esperienze, nonché le varie zone, i rioni e le frazioni, i vari ministeri di fatto (lettori, catechisti, educatori di oratorio ecc.). Il numero dei membri del Consiglio è determinato in base alla consistenza numerica della parrocchia:

- 9 membri (di cui almeno 5 eletti) per parrocchie fino a 1.000 abitanti;
- 15 membri (di cui almeno 8 eletti) per parrocchie fino a 2.500 abitanti;
- 19 membri (di cui almeno 10 eletti) per parrocchie fino a 5.000 abitanti;
- 25 membri (di cui almeno 13 eletti) per parrocchie oltre i 5.000 abitanti.

Possono essere membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale coloro che, battezzati e cresimati, abbiano compiuto i diciotto anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia od operanti stabilmente in essa.

I membri del Consiglio Pastorale si distingueranno per vita cristiana, volontà di impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della parrocchia. Si preoccuperanno del bene dell'intera comunità, evitando lo spirito di parte o di categoria.

Requisito del tutto ovvio e peraltro assolutamente irrinunciabile è la piena comunione con la Chiesa non solo negli elementi fondamentali della professione della stessa fede e del riconoscimento dei sacri pastori (can. 205), ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche, del momento concreto.

Circa la situazione dei divorziati risposati, ci si attenga a quanto previsto dal *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia*, n. 218.

Il Parroco si rende garante che non entrino nel Consiglio Pastorale persone che non abbiano i requisiti suddetti.

b. Modalità di elezione

La data delle elezioni dei Consigli Pastoral Parrocchiali è stabilita a livello diocesano ogni cinque anni. A tale scopo verrà creata in ogni parrocchia una Commissione elettorale, presieduta dal parroco, la

quale provvederà a:

- a) preparare una lista di candidati con i requisiti sopra esposti;
- b) portare a conoscenza della comunità non meno di quindici giorni prima del giorno delle elezioni la lista dei candidati, in modo che gli elettori possano adeguatamente informarsi sui candidati stessi;
- c) indicare con precisione il giorno e il luogo delle elezioni;
- d) allestire il seggio elettorale, che sarà posto nelle immediate vicinanze della chiesa e sarà aperto dal tardo pomeriggio del sabato fino alla conclusione dell'ultima liturgia domenicale;
- e) provvedere allo spoglio delle schede indicando il numero di voti ottenuto da ogni candidato.

Possono partecipare alle elezioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale tutti coloro che, ricevuti i sacramenti del Battesimo e della Cresima, sono in comunione con la Chiesa, sono canonicamente domiciliati in parrocchia od operanti stabilmente in essa e hanno compiuto il 18° anno di età. Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto la maggioranza dei voti. In caso di parità, si potrà ricorrere al sorteggio.

Ogni eletto dovrà sottoscrivere una formale accettazione degli obblighi inerenti alla sua elezione.

c. Nomina dei membri di pertinenza del parroco

Sussequentemente alle elezioni il parroco provvederà alla nomina dei membri di sua pertinenza, previo consenso e sottoscrizione degli impegni da parte degli interessati.

d. Disposizione dei rappresentanti degli istituti di vita consacrata

Entro la settimana seguente al giorno delle elezioni, gli Istituti di vita consacrata provvederanno a segnalare al parroco i nomi dei loro rappresentanti.

e. Proclamazione del nuovo Consiglio Pastorale

I nomi dei componenti del nuovo Consiglio Pastorale verranno proclamati la domenica successiva durante la celebrazione eucaristica.

4. STATUTO DIOCESANO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI

Art. 1 - Natura

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, costituito in ogni parrocchia della Diocesi di Brescia, in conformità al can. 536 § 1, è organismo di comunione e di corresponsabilità nella missione ecclesiale a livello parrocchiale.

Art. 2 - Fini

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha i seguenti scopi:

- a) analizzare approfonditamente la situazione pastorale della parrocchia;
- b) elaborare alcune linee per il cammino pastorale della parrocchia, in sintonia con il cammino pastorale della Diocesi.

Art. 3 - Composizione

Al Consiglio Pastorale Parrocchiale appartengono di diritto:

- 1) il parroco,
- 2) i vicari parrocchiali,
- 3) i diaconi che prestano servizio nella parrocchia,
- 4) i presbiteri rettori delle chiese esistenti nel territorio parrocchiale,
- 5) un membro di ogni comunità di istituto di vita consacrata esistente nella parrocchia,
- 6) il presidente dell'Azione Cattolica parrocchiale,
- 7) i membri del Consiglio Pastorale Diocesano appartenenti alla parrocchia.

Alcuni fedeli sono designati secondo le modalità proprie per la elezione dei membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Alcuni membri possono essere designati liberamente dal parroco.

I presbiteri che svolgono compiti all'interno della pastorale di più parrocchie (per es., in riferimento alla pastorale giovanile), hanno, a

loro scelta e previo accordo con i singoli parroci, la facoltà di inserirsi come membri di diritto nei singoli Consigli Pastorali Parrocchiali.

Art. 4 - Durata

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale dura in carica cinque anni e assolve le funzioni ordinarie fino all'insediamento del nuovo Consiglio Pastorale. Le dimissioni di un membro del Consiglio devono essere motivate e presentate per iscritto al parroco, il quale le comunicherà al Consiglio perché decida se accettarle o respingerle.

I membri uscenti saranno sostituiti:

- se trattasi di eletti dalla comunità, con chi immediatamente li segue per numero di voti;
- se trattasi di scelti dal parroco o dagli istituti di vita consacrata, con altre persone scelte dagli stessi.

Durante la vacanza della parrocchia non si interrompe l'attività del Consiglio Pastorale Parrocchiale, che è convocato e presieduto dall'Amministratore Parrocchiale e, al solo scopo di consultazione in vista della nomina del nuovo parroco, dal Vicario Zonale. Il nuovo parroco fino a tre mesi dopo l'ingresso e sempre per gravi motivi, può chiedere e ottenere le dimissioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Art. 5 - Il Presidente

Il presidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale è il parroco (can. 536 § 1).

Spetta al presidente:

- a. convocare il Consiglio;
- b. stabilire l'ordine del giorno;
- c. approvare e rendere esecutive le delibere del Consiglio Pastorale.

Art. 6 - Il Segretario

Il segretario è scelto dal parroco, sentito il parere del Consiglio, tra i membri del Consiglio stesso.

Spetta al segretario:

- a. tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l'avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno entro i termini dovuti, notare le assenze e riceverne l'eventuale giustificazione;
- b. raccogliere la documentazione dei lavori;
- c. redigere il verbale delle riunioni e tenere l'archivio del Consiglio.

Art. 7 - Le Commissioni

Secondo l'opportunità, il Consiglio Pastorale Parrocchiale si serve di Commissioni per i diversi settori dell'attività pastorale.

È compito delle Commissioni:

- a. studiare, nell'ambito della propria competenza determinata dal Consiglio Pastorale, i problemi pastorali della parrocchia e trovarne la soluzione adeguata;
- b. riferire i risultati del proprio lavoro al Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Fanno parte delle Commissioni i membri dello stesso Consiglio Pastorale o anche persone non appartenenti al Consiglio.

Le Commissioni possono essere permanenti o temporanee.

Il parroco ha il diritto di assistere alle riunioni delle Commissioni al fine di coordinare l'attività.

Art. 8 - Gli esperti

Qualora fosse necessario, al Consiglio Pastorale Parrocchiale possono essere invitati 'esperti' di particolari materie. Questi però non avranno diritto di voto.

Art. 9 - Sedute

- a) Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce almeno quattro volte all'anno. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria dal parroco o su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri. I consiglieri che richiedono la convocazione straordinaria dovranno presentare richiesta scritta al segretario, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno.

- b) L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito e approvato dal parroco in collaborazione con il segretario e con qualche membro del Consiglio.
- c) La convocazione e l'ordine del giorno saranno comunicati almeno dieci giorni prima della seduta.
- d) Tutti i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale hanno il diritto-dovere di intervenire a tutte le riunioni. Coloro che restano assenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, decadono dal loro incarico. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei membri.
- e) Normalmente le riunioni non sono aperte al pubblico, a meno che non decida diversamente lo stesso Consiglio. Quando la seduta è aperta, coloro che non sono membri del Consiglio vi assistono senza diritto di parola.
- f) I lavori, sempre preceduti dalla preghiera, potranno essere introdotti da una breve relazione che illustri il tema in oggetto. La discussione è guidata dal parroco-presidente, che stimola la partecipazione di tutti i presenti.
- g) La discussione potrà concludersi con il consenso unanime su una data soluzione oppure con una formale votazione. In tal caso il voto verrà espresso pubblicamente, eccetto quando si tratti di questioni personali o di elezione. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza della metà più uno dei presenti.
- h) I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la firma del parroco e del segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 10 - Rapporti con la comunità parrocchiale

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale studierà gli strumenti più idonei per mantenere vivo e sviluppare il rapporto di corresponsabilità e di rappresentatività che lo stringe alla parrocchia. In particolare, darà opportuna pubblicità ai suoi lavori e alle sue deliberazioni attraverso la stampa parrocchiale.

Art. 11 - Consigli Pastorali Interparrocchiali

Nel caso di un parroco con più parrocchie, va valutata l'opportunità di costituire un Consiglio Pastorale Interparrocchiale. Il parroco, dopo aver avuto in proposito l'approvazione del Vescovo, può procedere alla costituzione di un organismo che abbia le connotazioni di fondo del Consiglio Pastorale Parrocchiale ma con il carattere dell'interparrocchialità (rappresentanza delle diverse parrocchie, attenzione alla realtà pastorale delle singole parrocchie, ecc.).

Art. 12 - Assemblea Parrocchiale

Qualora una parrocchia non raggiunga il numero di quattrocento abitanti, è data facoltà al parroco di sostituire il CPP con l'Assemblea parrocchiale.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal parroco almeno due volte l'anno e le sono devoluti i compiti e le funzioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Art. 13 - Adattamenti per le Unità Pastorali

In presenza di Unità Pastorali potrà essere opportuno prevedere forme di integrazione e di collaborazione tra i diversi Consigli Pastorali, fino alla possibilità di costituire un unico Consiglio per l'Unità Pastorale. Tale decisione andrà comunque presa, su parere positivo del Vescovo, dopo aver percorso le varie fasi previste per la nascita e lo sviluppo di un'Unità Pastorale.

Art. 14 - Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si applicheranno le norme del Diritto Canonico sia universale che particolare.

Consigli Pastoralì Parrocchiali e Unità Pastoralì

Dal Documento finale del 29° Sinodo diocesano sulle Unità Pastoralì

n. 89.

Nelle parrocchie che costituiscono l'UP rimarranno pertanto i Consigli Pastoralì Parrocchiali o altre forme di rappresentanza, soprattutto laddove già avviate come i Consigli Pastoralì Interparrocchiali, la Consulta o l'Assemblea Parrocchiale. Tali forme di rappresentanza dovranno essere appositamente disciplinate dal Regolamento. A tali organismi spetta il compito di programmare la vita della comunità parrocchiale per gli aspetti che le competono; tradurre le indicazioni pastorali del CUP nella realtà specifica della parrocchia; far pervenire al CUP, tramite i suoi rappresentanti, suggerimenti o indicazioni di rilevanza pastorale alla luce della conoscenza più particolare del territorio.

Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici

Decreto di promulgazione del Regolamento
per i Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici

Regolamento per i Consigli Parrocchiali
per gli Affari Economici

Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici
e Unità Pastorali

Decreto di promulgazione del Regolamento per i Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici

Prot. n. 1067/04

Considerato che il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici è un organismo previsto dal Codice di Diritto Canonico (can. 567) e dalle disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana (*Istruzione in materia amministrativa*, nn. 85-86);

preso atto che nella Diocesi di Brescia tale Consiglio vanta un'esperienza ormai pluriennale, che rimarca l'opportunità della sua costituzione e del suo effettivo funzionamento in vista di promuovere la corresponsabilità anche nell'ambito della gestione dei beni della comunità cristiana;

D E C R E T O

la promulgazione del *Regolamento del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici* nel testo allegato al presente decreto, stabilendo l'entrata in vigore per tutta la Diocesi dal 1° gennaio 2005. Al tempo stesso intendo abrogare ogni altra disposizione regolamentare in proposito. Su quanti operano in questo delicato settore della vita parrocchiale invoco la benedizione del Signore.

Brescia, 1° dicembre 2004

Sac. Luigi Pezzotti
Cancelliere

† Giulio Sanguineti
Vescovo

Regolamento per i Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici

Art. 1 - Natura

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici della parrocchia di, costituito dal parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione economica della parrocchia.

Art. 2 - Fini

Il CPAE ha i seguenti scopi:

- a) coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
- c) verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520, § 2, per le parrocchie affidate ai religiosi;
- d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
- e) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (can. 1284 § 2, n. 9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

Art. 3 - Composizione

Il CPAE è composto dal parroco, che di diritto ne è il presidente, dai vicari parrocchiali, da due membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale indicati dal Consiglio stesso, e da alcuni fedeli competenti in ambito tecnico-amministrativo scelti dal parroco.

Si raccomanda di mantenere il numero dei consiglieri in una proporzione ragionevole rispetto al numero dei componenti la comunità parrocchiale.

I consiglieri devono essere eminenti in economia. I loro nominativi devono essere comunicati annualmente alla Curia diocesana in occasione della presentazione del rendiconto economico della parrocchia. I membri del CPAE durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato. Permangono comunque in carica fino all'insediamento del successivo CPAE.

Il CPAE non decade nel caso di vacanza della parrocchia.

Il mandato dei consiglieri non può essere revocato se non per gravi e documentati motivi.

Art. 4 - Incompatibilità

Non possono essere membri del CPAE i congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia.

Il parroco, sentito eventualmente il Consiglio Pastorale Parrocchiale, valuta la inopportunità che facciano parte del CPAE persone che ricoprono incarichi di diretta amministrazione nell'ambito civile locale.

Circa la situazione dei divorziati risposati, ci si attenga a quanto previsto dal *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia*, n. 218.

Art. 5 - Presidente del CPAE

Spetta al presidente:

- a) la convocazione e la presidenza del CPAE;
- b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) la presidenza delle riunioni;
- d) la nomina del segretario;
- e) il coordinamento tra il CPAE e il CPP.

Art. 6 - Poteri del Consiglio

Nel Consiglio si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella

gestione economica della parrocchia in conformità ai cann. 212 § 3 e 228 § 2. Il parroco è tenuto a ricercare e ad ascoltare attentamente il parere del Consiglio; ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della parrocchia.

Il CPAE ha funzione consultiva.

La legale rappresentanza della parrocchia in tutti i negozi giuridici spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.

Art. 7 - Riunioni del Consiglio

Il CPAE si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno oppure quando a quest'ultimo sia fatta richiesta da almeno la metà dei membri del CPAE.

Alle singole riunioni del CPAE, che non sono aperte, possono essere ammesse altre persone, invitate dal Consiglio stesso in qualità di esperti.

Art. 8 - Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del CPAE, il parroco provvede, entro quindici giorni, a designare i sostituti.

I vicari parrocchiali decadono e subentrano *ipso iure* all'atto del trasferimento.

I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio e possono essere confermati alla successiva scadenza.

Art. 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della parrocchia va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 aprile successivo, il bilancio consuntivo, redatto secondo gli appositi moduli e debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal parroco al competente organo della Curia diocesana.

Art. 10 - Informazioni alla comunità parrocchiale

Il CPAE presenta il bilancio consuntivo annuale al Consiglio Pastorale Parrocchiale, che potrà esprimere valutazioni e proposte sugli orientamenti dell'amministrazione parrocchiale.

Lo stesso CPAE inoltre avrà la possibilità di valutare le modalità più convenienti per informare la comunità parrocchiale, sollecitandola a contribuire in modo adeguato alle attività pastorali e al sostentamento del clero.

Art. 11 - Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del CPAE.

I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la firma del parroco e del segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 12 - Parroci con più parrocchie

Ai sensi del can. 537, anche nel caso di parroci con più parrocchie, il CPAE dev'essere mantenuto in ogni singola parrocchia, pur senza la rappresentanza dell'eventuale Consiglio Pastorale Interparrocchiale.

Art. 13 - Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si applicheranno le norme del Diritto Canonico.

Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici e Unità Pastorali

Dal Documento finale del 29° Sinodo diocesano sulle Unità Pastorali

n. 86.

Nell'UP si potrà costituire una commissione economica che cerchi di ottimizzare le risorse presenti e di sensibilizzare le parrocchie a "sovvienire" alle necessità della Chiesa. Si invitano le comunità a studiare e ad avviare percorsi di comunione tra le parrocchie, soprattutto in vista di un sostegno a quelle che si trovano in particolare difficoltà. Si potrà a tale scopo istituire un fondo comune dell'UP, affidato al presbitero responsabile dell'UP. I Consigli per gli Affari Economici delle singole parrocchie siano riuniti periodicamente per favorire l'armonizzazione dell'utilizzo delle risorse in funzione del progetto pastorale delle UUPP.

n. 90.

Secondo la normativa canonica (cfr. can. 537)⁴, in ogni parrocchia va mantenuto il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici con i compiti specifici che ad esso competono. Esso dovrà agire in sintonia con l'organismo di partecipazione parrocchiale e tenendo presenti le scelte pastorali dell'UP e gli indirizzi della eventuale commissione economica dell'UP.

⁴ Can. 537 - In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è eretto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532.

n. 15.

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE): secondo la normativa canonica (cfr. can. 537), esso va mantenuto in ogni parrocchia con i compiti specifici che ad esso competono.

Esso dovrà agire in sintonia con l'organismo di partecipazione parrocchiale e tenendo presenti le scelte pastorali dell'UP e gli indirizzi della eventuale commissione economica dell'UP.

Consigli delle Unità Pastorali

Documento finale
del 29° Sinodo diocesano
sulle Unità Pastorali
(nn. 82-90)

Consiglio dell'UP

n. 21.

Il consiglio dell'UP è l'organismo rappresentativo di tutte le componenti delle comunità ecclesiali che risiedono nell'ambito dell'UP. Ad esso, sotto la presidenza del presbitero coordinatore, responsabile dell'UP, in comunione con gli altri eventuali parroci, spetta di elaborare il progetto pastorale dell'UP, verificarne l'attuazione e affrontare i problemi pastorali che emergono nell'UP.

Il consiglio dell'UP funziona in stretta analogia con quanto stabilito dalla normativa diocesana e universale in riferimento al consiglio pastorale parrocchiale ed ha voto consultivo (cfr can. 536)1.

n. 82.

Il CUP, in quanto organismo rappresentativo, è formato dal presbitero responsabile dell'UP, dagli altri eventuali parroci e presbiteri e dai rappresentanti di tutte le parrocchie che formano l'UP.

Nella sua costituzione si terrà conto del numero di abitanti delle parrocchie che formano l'UP, garantendo che anche le parrocchie più piccole abbiano almeno due rappresentanti.

n. 83.

La maggioranza dei membri del CUP è eletta dai fedeli dell'UP: ogni parrocchia, mediante il proprio organismo di partecipazione parrocchiale, elegge i rappresentanti da inviare al CUP.

1 Can. 536 §1. Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale.

§2. Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano.

n. 84.

Al presbitero coordinatore, responsabile della UP, è data la possibilità di nominare personalmente alcuni membri del CUP, sentito il parere degli altri eventuali parroci.

n. 85.

Se lo si ritiene opportuno, il CUP potrà avvalersi della collaborazione di commissioni corrispondenti agli elementi costitutivi della vita ecclesiale (catechesi, liturgia, carità) e ad alcuni settori della pastorale ritenuti particolarmente importanti per quel territorio. Compito delle commissioni è studiare percorsi – da sottoporre al CUP – per programmare l'azione pastorale dell'UP.

Dalle Linee guida per un Regolamento delle Unità Pastorali

n. 4.

Il consiglio dell'UP (CUP) viene costituito secondo le indicazioni dei nn. 21, 81-84 del DS. Esso funziona in stretta analogia con quanto stabilito dalla normativa diocesana e universale in riferimento al consiglio pastorale parrocchiale (cfr can. 536).

Sotto la presidenza del presbitero coordinatore e in comunione con gli altri presbiteri, il CUP ha il compito di: elaborare il progetto pastorale dell'UP; verificarne l'attuazione; affrontare i problemi pastorali che emergono nell'UP. Ad esso appartengono di diritto: il presbitero coordinatore, gli altri presbiteri residenti con incarichi pastorali, i diaconi, due rappresentanti della vita consacrata.

La maggioranza dei fedeli laici presenti nel CUP viene eletta in ogni parrocchia dal proprio organismo parrocchiale di partecipazione, in un numero variabile, da un minimo di 2 a un massimo di 6, in ragione della consistenza numerica della parrocchia stessa. Le elezioni di tali fedeli avvengono secondo le modalità previste per il consiglio pastorale parrocchiale. Il resto dei fedeli laici (da 1 a 3 per parrocchia)

saranno nominati personalmente dal presbitero coordinatore.

Il CUP dovrà essere riunito almeno quattro volte l'anno e ogni volta che lo richieda la maggioranza dei membri.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno i 3/5 dei membri. Al suo interno verrà nominato un segretario che avrà la funzione anche di verbalista.

I membri del CUP hanno un mandato di 5 anni e non possono rimanere in carica più di due mandati consecutivi.

Commissione economica dell'UP

n. 86.

Nell'UP si potrà costituire una commissione economica che cerchi di ottimizzare le risorse presenti e di sensibilizzare le parrocchie a “sovv-enire” alle necessità della Chiesa. Si invitano le comunità a studiare e ad avviare percorsi di comunione tra le parrocchie, soprattutto in vista di un sostegno a quelle che si trovano in particolare difficoltà. Si potrà a tale scopo istituire un fondo comune dell'UP, affidato al presbitero responsabile dell'UP. I Consigli per gli Affari Economici delle singole parrocchie siano riuniti periodicamente per favorire l'armonizzazione dell'utilizzo delle risorse in funzione del progetto pastorale delle UUPP.

n. 87.

Può essere utile che nell'UP ci sia un segretario economico, nominato dal coordinatore dell'UP sentito il parere dell'eventuale commissione economica, che lo sollevi da alcune incombenze burocratiche, giuridiche e amministrative nelle parrocchie. A tal fine, il coordinatore e il CUP avranno cura di sensibilizzare e promuovere la formazione di laici per la gestione delle attività economiche nonché dell'ordinaria e straordinaria amministrazione della parrocchia. Si tenga presente che l'UP non gode di personalità giuridica e il presbitero coordinatore non svolge funzioni di rappresentanza legale.

Consigli Pastorali Zonali

Decreto di promulgazione del Direttorio
per i Consigli Pastorali Zonali

Direttorio per i Consigli Pastorali Zonali

Consigli Pastorali Zonali
e Unità Pastorali

Decreto di promulgazione del Direttorio dei Consigli Pastoral Zonali

Prot. n. 1068/04

Considerata l'opportunità di aggiornare la normativa che regola il funzionamento dei Consigli Pastoral Zonali;
ritenuto valido quanto già stabilito in materia nel *Direttorio Diocesano per le Zone Pastoral* promulgato dal mio Predecessore Mons. Bruno Foresti il 14 aprile 1989, da aggiornarsi con minimi cambiamenti a seguito di alcune variazioni intervenute da quella data;

D E C R E T O

la promulgazione del *Direttorio dei Consigli Pastoral Zonali* nel testo allegato al presente decreto, abrogando, per quanto è necessario, ogni altra disposizione precedente in materia.
L'entrata in vigore del presente decreto è stabilita per il 1° gennaio 2005.

Brescia, 1° dicembre 2004

Sac. Luigi Pezzotti
Cancelliere

† Giulio Sanguineti
Vescovo

Direttorio

per i Consigli Pastorali Zonali

Art. 1 - Natura

Il Consiglio Pastorale Zonale è organo di comunione che, come immagine della Chiesa, realizza ed esprime a livello locale la corresponsabilità dei fedeli (presbiteri, diaconi, consacrati e laici) alla missione della Chiesa.

Ogni Zona ha il suo Consiglio Pastorale Zonale.

Art. 2 - Fini

Il Consiglio Pastorale Zonale ha il compito di ricercare, vagliare e proporre iniziative in ordine all'attività pastorale comune alla Zona.

In particolare è chiamato a:

1. analizzare approfonditamente la situazione della Zona;
2. elaborare alcune linee di azione comuni alla Zona, in consonanza con le direttive diocesane;
3. offrire il proprio contributo in ordine alle attività del Consiglio Pastorale Diocesano;
4. suscitare rinnovati vincoli di fraternità e collaborazione fra i consacrati, il clero e i laici impegnati nell'azione apostolica;
5. favorire la comunione fra associazioni, gruppi e movimenti, e fra questi e le comunità parrocchiali;
6. intervenire in situazioni particolari, soprattutto a livello sovrapparrocchiale, connesse con il mondo del lavoro e della scuola, con le questioni sociali e con il mondo politico, al fine di esprimere la propria valutazione alla luce della fede e le proprie indicazioni per il bene della Chiesa.

Art. 3 - Composizione

Il Consiglio Pastorale Zonale è composto da:

- 1) Vicario Zonale, che ne è il presidente;
- 2) presbiteri eletti dalla Congregazione Zonale fra i parroci e i vicari parrocchiali (da cinque a dieci, a seconda dell'ampiezza della Zona);
- 3) un laico eletto dal Consiglio Pastorale in ogni parrocchia della Zona. Il Vicario Zonale può stabilire che le parrocchie più popolate siano rappresentate da due laici al Consiglio Pastorale Zonale e più parrocchie affidate a un solo parroco da un solo laico;
- 4) un rappresentante per ogni settore che, secondo le indicazioni diocesane, ha un suo particolare ambito di attività zonale. Se esiste un gruppo di riferimento o una consulta, il rappresentante viene espresso all'interno di essi; in caso diverso l'incaricato zonale, sacerdote o laico, è nominato dal Vicario Zonale;
- 5) alcuni fedeli nominati dal Vicario Zonale.

Fra questi sono da annoverare:

- a) rappresentanti di istituti religiosi che operano nella Zona, in modo tale che, nel rispetto del loro carisma, essi svolgano un'azione inserita nella comunità zonale, che ne accoglie i benefici influssi;
- b) rappresentanti di associazioni, gruppi e movimenti operanti in più parrocchie, al fine di coordinare le attività proprie di ciascuno e di promuovere adeguate iniziative sovrapparrocchiali;
- c) rappresentanti di Istituti secolari presenti in Zona.

Il numero dei membri del Consiglio Pastorale Zonale non è né troppo elevato né eccessivamente ristretto, non è da assemblea né elitario; idealmente permette un ordinato e snello lavoro di gruppo, una reciproca familiarità e conoscenza, una proficua continuità di presenze.

Circa i requisiti dei membri del Consiglio Pastorale Zonale valgono le disposizioni contenute nel punto 3.2.a del Direttorio per i Consigli Pastoralisti Parrocchiali. Il Vicario Zonale ha la responsabilità di verificare che non siano membri del Consiglio le persone che non abbiano i requisiti previsti.

Art. 4 - Rappresentante Zonale Laico

Il Consiglio Pastorale Zonale designa al suo interno un membro laico rappresentante di Zona al Consiglio Pastorale Diocesano.

Al Vescovo diocesano spetta la nomina.

Il Rappresentante di Zona assume i compiti di aprire la Zona alle proposte, ai problemi e alle attività pastorali diocesane e di sensibilizzare la Diocesi, tramite il Consiglio Pastorale Diocesano, alle esigenze e alle esperienze pastorali della Zona.

Per questo:

- a) affianca come moderatore il Vicario Zonale nel Consiglio Pastorale Zonale;
- b) può chiedere al Vicario Zonale la convocazione del Consiglio e l'inserimento di temi nell'ordine del giorno;
- c) coordina, soprattutto a livello operativo, le varie realtà impegnate in iniziative zonali;
- d) è interpellato soprattutto per ciò che attiene alla promozione della concreta partecipazione dei laici alla attività pastorale in parrocchia e nella zona;
- e) può essere consultato, e può chiedere d'esserlo, dall'Ordinario in merito alle attività della Zona.

Al fine di favorire il suo reale inserimento nella vita diocesana si tiene informato delle principali attività e iniziative diocesane; nel limite del possibile, viene cooptato nelle commissioni diocesane a seconda della sua specifica competenza.

Art. 5 - Commissioni Zonali

Le commissioni, consulte, gruppi di riferimento e incaricati zonali sono chiamati, pur nella loro autonomia a:

- 1) collaborare alla messa in opera di iniziative pastorali decise nel Consiglio Pastorale Zonale;
- 2) fornire al Consiglio Pastorale Zonale la consulenza sul proprio settore di competenza.

Art. 6 - Segretario

Il Vicario Zonale nomina il segretario che stila i verbali, dirama le convocazioni con l'ordine del giorno e raccoglie la documentazione dei lavori.

Art. 7 - Durata

Il Consiglio Pastorale Zonale ha una durata quinquennale e non decade in caso di vacanza dell'ufficio del Vicario Zonale.

Art. 8 - Sedute

Il Consiglio Pastorale Zonale si riunisce almeno quattro volte l'anno e quando lo richiede la maggioranza dei membri.

Il calendario delle assemblee è comunicato all'inizio dell'anno pastorale a ogni parrocchia, al fine di evitare la sovrapposizione di impegni parrocchiali.

Art. 9 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Direttorio si applicano le norme del Diritto Canonico sia universale che particolare.

Consigli Pastorali Zonali e Unità Pastorali

Dal Documento finale del 29° Sinodo diocesano sulle Unità Pastorali

n. 79.

La costituzione delle UUPP non cancella le Zone Pastorali. Anche se in certi casi sarà necessario ridefinire i loro confini, esse rimangono punto di riferimento e segno di comunione di più UUPP. Una volta costituite le UUPP, decade l'organismo del Consiglio Pastorale Zonale, mentre per la composizione del Consiglio Pastorale Diocesano si dovrà pensare ad una nuova modalità di nomina dei membri sulla base del nuovo assetto delle UUPP.

Il Vicario Zonale

Decreto di approvazione delle
disposizioni e norme per il Vicario Zonale

Disposizioni e norme per il Vicario Zonale

Decreto di approvazione delle disposizioni e norme per il Vicario Zonale

Prot. n. 2/15

Considerata l'attività svolta dai Vicari Zonali della Diocesi e con
l'intento di dare ordinato svolgimento al loro ministero;

ai sensi dei cann. 553-555 del CDC;

con il presente Decreto

APPROVO

le DISPOSIZIONI E NORME PER IL VICARIO ZONALE
contenute nel testo allegato al presente Decreto

Brescia, 8 gennaio 2015

IL VESCOVO
† Luciano Monari

IL CANCELLIERE DIOCESANO
Sac. Marco Alba

Disposizioni e norme per il Vicario Zonale

1. IDENTITÀ E COMPITI DEL VICARIO ZONALE

Il Vicario Zonale è il presbitero che presiede la Zona Pastorale (cfr can. 553, 1) ed è il principale responsabile della realizzazione della Zona.

È il rappresentante del Vescovo nella Zona.

Tale caratteristica emerge dalla denominazione di Vicario, dalla quale sono sottolineate chiaramente la subordinazione e la funzione dell'ufficio del Vicario al ministero del Vescovo diocesano.

È membro del Consiglio Presbiterale diocesano. Concorre, in tal modo, a creare nel presbiterio lo spirito di comunione attorno al Vescovo, portando l'esperienza e le esigenze pastorali che emergono nella Zona e riportando nella Zona le direttive della pastorale diocesana. Il Vicario Zonale è nominato dal Vescovo diocesano che lo sceglie tra una lista di presbiteri espressa mediante voto segreto dai presbiteri della Zona.

Il Vicario Zonale dura in carica cinque anni.

Qualora il Vicario Zonale muoia oppure cessi dal suo incarico per trasferimento, per rinuncia, per inabilità fisica o per altra causa canonica, il Vescovo diocesano nomina il suo successore scegliendolo, possibilmente, tra gli indicati nella precedente consultazione. Egli dura in carica fino alla fine del quinquennio.

Compiti principali del Vicario sono:

- a) promuovere la pastorale comune nella Zona, secondo le indicazioni diocesane, soprattutto mediante il contributo del Consiglio Pastorale Zonale;

- b) favorire la comunione tra i presbiteri della Zona e farsi interprete presso il Vescovo delle esigenze, dei pareri e dei suggerimenti che provengono da loro (n. 24).

Il Vicario Zonale promuove, presiede e dirige personalmente le Congregazioni Zonali secondo l'apposito regolamento.

Il Vicario Zonale:

- 1] si premura di far visita e provvede, per quanto gli è possibile, ai presbiteri in difficoltà per malattia, inabilità, situazioni e circostanze particolarmente onerose, mantenendosi in stretto rapporto con l'Ordinario e con l'incaricato diocesano competente per il settore;
- 2] promuove la partecipazione di tutti i presbiteri al ritiro spirituale, secondo il calendario e il programma diocesani, e agli esercizi spirituali (cfr can. 555, 2, 2°);
- 3] fraternamente veglia sulla fedeltà dei presbiteri al loro ufficio pastorale (can. 555, 1, 2°).

Spetta al Vicario Zonale:

1. reggere la parrocchia in caso di vacanza o di impedimento del parroco, quando in essa non c'è il vicario parrocchiale, prima che sia nominato l'Amministratore Parrocchiale (cfr can. 541, 1).
2. immettere in possesso della parrocchia i nuovi parroci della Zona, salvo che tale atto venga compiuto dall'Ordinario o da un suo delegato. Redige il verbale di immissione e ne consegna copia in Cancelleria;
3. provvedere, in caso di malattia grave o di morte di un parroco, affinché non siano lesi beni o diritti della parrocchia.
Pertanto il Vicario Zonale cura che la successione sia effettuata secondo le disposizioni testamentarie del parroco e nel rispetto della distinzione fra i beni personali e i beni della parrocchia;

4. informare l'Ordinario della morte di un parroco e curarne il funerale;
5. essere informato dai parroci circa le assenze che si prolungano oltre una settimana e verificare che sia assicurato il servizio pastorale;
6. comporre, in forma prudente, eventuali questioni (di non grave entità) sorte tra i presbiteri e i fedeli e, se richiesto dal parroco, tra gli stessi fedeli.

Qualora la Zona Pastorale sia particolarmente vasta, o per altre opportunità, il Vicario Zonale, d'accordo con l'Ordinario, può delegare a uno o due parroci della Zona gli incarichi, di cui all'articolo precedente, per un gruppo determinato di parrocchie. Comunica i nominativi dei presbiteri al Vescovo diocesano a cui spetta la conferma. Tali presbiteri sono denominati Vicari Zonali adiutori.

Al Vicario Zonale compete di:

- 1] essere consultato dall'Ordinario per la provvista di una parrocchia della Zona (cfr can. 524). Il Vicario esprime il proprio parere sulla base di informazioni raccolte, nelle forme più opportune, nella stessa parrocchia;
- 2] dispensare dalle pubblicazioni matrimoniali canoniche, a condizione che tale dispensa sia fatta per iscritto con menzione della facoltà ricevuta dal Vescovo diocesano e vengano regolarmente fatte le pubblicazioni civili (cfr cost. 1106, 3);
- 3] assolvere dalla censura in cui incorrono coloro che procurano aborto.

In caso di vacanza o di impedimento del Vicario Zonale, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vicario Zonale adiutore o il più anziano di nomina, nel caso siano due.

Se manca il Vicario Zonale adiutore, subentra il parroco della Zona più anziano di nomina.

Il Vicario Zonale presiede il Consiglio Pastorale Zonale.

Il Vicario Zonale può stabilire che le parrocchie più popolate siano rappresentate da due laici al Consiglio Pastorale Zonale e più parrocchie affidate a un solo parroco da un solo laico.

Spetta al Vicario Zonale nominare gli incaricati zionali per i vari settori pastorali come membri del Consiglio Pastorale Zonale.

È facoltà del Vicario Zonale nominare alcuni fedeli come membri del Consiglio Pastorale Zonale.

Il Vicario Zonale nomina il Segretario del Consiglio Pastorale Zonale.

È compito del Vicario Zonale conservare l'archivio e il sigillo della Zona Pastorale.

Dal Direttorio per le Zone Pastorali, 1989 nn. 18-31

2. VICARIO ZONALE E UNITÀ PASTORALI

Dal Documento finale del 29° Sinodo Diocesano sulle Unità Pastorali

n. 80.

Il Vicario Zonale, in quanto presbitero che presiede la Zona Pastorale in rappresentanza del Vescovo, è anche il coordinatore delle UUPP della Zona e, in modo particolare, il coordinatore del clero della Zona. Restano invariate le competenze a lui affidate dalla normativa universale (cfr. cann. 553-555)³.

n. 81.

Il livello fondamentale della programmazione pastorale è quello delle UUPP. Il Vicario Zonale presiederà e coordinerà le iniziative pastorali che si intendono organizzare nella Zona.

Dalle linee guida per un regolamento delle UUPP

n. 13.

Il Vicario Zonale: in quanto presbitero che presiede la Zona Pastorale in rappresentanza del Vescovo, è anche il coordinatore delle UUPP della Zona e, in modo particolare, il coordinatore del clero della Zona. Restano invariate le competenze a lui affidate dalla normativa universale (cfr. cann. 553-555); mentre, una volta costituite le UUPP, decade l'organismo del consiglio pastorale zonale;

³ **Can. 553 §1.** Il vicario foraneo, chiamato anche decano o arciprete o con altro nome, è il sacerdote che è preposto al vicariato foraneo. **§2.** A meno che il diritto particolare non stabilisca altro, il vicario foraneo è nominato dal Vescovo diocesano, dopo aver sentito, a suo prudente giudizio, i sacerdoti che svolgono il ministero nel vicariato in questione.

Can. 554 §1. Per l'ufficio di vicario foraneo, che non è legato all'ufficio di parroco di una parrocchia determinata, il Vescovo scelga il sacerdote che avrà giudicato idoneo, valutate le circostanze di luogo e di tempo. **§2.** Il vicario foraneo venga nominato a tempo determinato, definito dal diritto particolare. **§3.** Il Vescovo diocesano può rimuovere liberamente, per giusta causa, secondo la sua prudente decisione, il vicario foraneo.

Can. 555 §1. Il vicario foraneo, oltre alle facoltà che gli attribuisce legittimamente il diritto particolare, ha il dovere e il diritto: 1 di promuovere e coordinare l'attività pastorale comune nell'ambito del vicariato; 2 di aver cura che i chierici del proprio distretto conducano una vita consona al loro stato e adempiano diligentemente i loro doveri; 3 di provvedere che le funzioni sacre siano celebrate secondo le disposizioni della sacra liturgia, che si curi il decoro e la pulizia delle chiese e della suppellettile sacra, soprattutto nella celebrazione eucaristica e nella custodia del santissimo Sacramento, che i libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modo, che i beni ecclesiastici siano amministrati diligentemente; infine che la casa parrocchiale sia conservata con la debita cura. **§2.** Il vicario foraneo nell'ambito del vicariato affidatogli: 1) si adoperi perché i chierici, secondo le disposizioni del diritto particolare, partecipino nei tempi stabiliti alle lezioni, ai convegni teologici o alle conferenze a norma del can. 279, p 2; 2) abbia cura che siano disponibili sussidi spirituali per i presbiteri del suo distretto ed abbia parimenti la massima sollecitudine per i sacerdoti che si trovano in situazioni difficili o sono angustati da problemi. **§3.** Il vicario foraneo abbia cura che i parroci del suo distretto, che egli sappia gravemente ammalati, non manchino di aiuti spirituali e materiali e che vengano celebrate degne esequie per coloro che muoiono; faccia anche in modo che durante la loro malattia o dopo la loro morte, non vadano perduti o asportati i libri, i documenti, la suppellettile sacra e ogni altra cosa che appartiene alla chiesa. **§4.** Il vicario foraneo è tenuto all'obbligo di visitare le parrocchie del suo distretto secondo quanto avrà determinato il Vescovo diocesano.

3. ADEMPIMENTI DEL VICARIO ZONALE DURANTE LA VACANZA DELLE PARROCCHIE DELLA ZONA PASTORALE

Il Vicario Zonale, avuta dall'Ordinario la notizia della prossima vacanza di una parrocchia, per rinuncia o per trasferimento, incontra quanto prima il parroco che sta per lasciare per:

- * verificare se ha compilato e consegnato in Cancelleria gli “Adempimenti per la vacanza delle parrocchie e per la nomina dei parroci”. In caso non l'avesse fatto, solleciti che abbia a provvedere nell'arco di quindici giorni;
- * ricevere le consegne relative allo stato della parrocchia: registri, inventario, situazione economica, patrimonio mobile e immobile;
- * convocare quanto prima il CPP e il CPAE, per avere informazioni sulla situazione e per predisporre il saluto della comunità parrocchiale.

Il Vicario Zonale, durante la vacanza della parrocchia, normalmente viene nominato Amministratore Parrocchiale. In tal caso seguirà le indicazioni di seguito riportate. In caso l'incarico venga dato ad altro presbitero (Vicario Parrocchiale, Padri Oblati, ecc.), il Vicario Zonale condividerà con l'Amministratore Parrocchiale la conduzione della parrocchia, lasciando a questi il compito della gestione ordinaria.

Quando si prevede una vacanza di lungo periodo, la nomina dell'Amministratore Parrocchiale viene notificata dalla Curia in Prefettura. In tal caso il Vicario Zonale, che si trova a svolgere la funzione di Amministratore Parrocchiale, emetterà davanti all'Ordinario il giuramento prescritto.

Il Vicario Zonale con il compito di Amministratore Parrocchiale svolge le funzioni di parroco, tenendo presente la programmazione pastorale in atto.

Quanto prima riunirà il CPP e il CPAE per programmare il periodo di vacanza parrocchiale. Nel corso di tali incontri presenterà e leggerà la bolla di nomina ad Amministratore Parrocchiale, che verrà poi depositata nell'archivio parrocchiale.

Con i Consigli parrocchiali concorderà la conduzione della pastorale parrocchiale e la gestione economica, tenendo conto del prudentiale «sede vacante, nihil innovetur».

Per quanto concerne l'aspetto amministrativo, il Vicario Zonale con funzioni di Amministratore Parrocchiale, è responsabile della gestione ordinaria dal giorno della nomina fino all'ingresso del nuovo parroco. Di tale amministrazione terrà la dovuta registrazione.

Al più presto, come responsabile amministrativo, procederà al cambio della firma sul conto corrente bancario (su tutti se più di uno). Per queste operazioni si presenterà alla banca munito della bolla di nomina, di un documento di identità e del proprio codice fiscale.

Al Vicario Zonale l'Ordinario può rivolgersi per la provvista della parrocchia vacante.

Quando la nomina del nuovo parroco è avvenuta, l'Ordinario la comunica al Vicario Zonale e questi ne darà comunicazione all'Amministratore Parrocchiale, se persona diversa. Dopo la pubblicazione della nomina del nuovo parroco, sarà loro premura procurare un primo incontro del CPP e del CPAE (o di alcuni rappresentanti) con il nuovo parroco. Tra le varie informazioni, è bene prospettare anche gli interventi da effettuarsi in canonica per avere indicazioni in merito.

In vista dell'ingresso del nuovo parroco si provvederà a curare:

- momenti di preghiera e di riflessione particolare;
- promozione di quanto è ritenuto opportuno per il bene della parrocchia, con occhio di riguardo alla sobrietà e alla dignità anche liturgica dell'ingresso;
- incontro con il CPP per predisporre il programma di preparazione e di accoglienza del nuovo parroco;

- incontro con il parroco eletto per fornirgli tutte le notizie e indicazioni che gli possono essere utili.

Il Vicario Zonale concorda con il Vicario Generale la presentazione del nuovo parroco alla comunità e la data dell'ingresso.

Celebrato il rito d'ingresso, entro una settimana il Vicario consegna il verbale in Cancelleria. Nello stesso tempo avrà cura che una copia del verbale sia depositata in archivio parrocchiale e una copia nell'archivio zonale.

La redazione e la consegna del verbale è compito del Vicario Zonale, anche se questi non è Amministratore Parrocchiale.

In caso di morte di un parroco, il Vicario Zonale ne darà immediata comunicazione al Vescovo. Con lui e con i familiari concorda le modalità del funerale e della sepoltura.

Possibilmente nella stessa giornata verifica l'esistenza del testamento e, nel rispetto delle volontà espresse, concorda con l'esecutore testamentario, se designato, e i familiari il modo di procedere. Quindi prende in consegna gli ambienti della canonica usati dal parroco per ufficio, sigillandoli, e gli effetti personali strettamente collegati allo stato sacerdotale e al ministero.

Quanto prima, con la presenza testimoniale di due o più membri del CPAE, procede a un inventario della casa canonica; stende una breve nota firmata dai testimoni e ne assume la custodia sotto la sua personale responsabilità. Nei registri di cassa chiude le colonne delle entrate e delle uscite con la relativa somma; segna la data e l'ora del decesso e appone la propria firma.

Tra i primi compiti del Vicario nella parrocchia divenuta vacante per la morte del parroco titolare, vi è la stesura del fascicolo degli "Adempimenti per la vacanza delle parrocchie e per la nomina dei parroci". Tale fascicolo il Vicario Zonale lo consegnerà all'eventuale Amministratore Parrocchiale e da questi perverrà al nuovo parroco. Nella stesura del fascicolo il Vicario Zonale può farsi aiutare dal CPP.

4. LA VISITA VICARIALE

Lo scopo della Visita vicariale è duplice: conoscitivo (conoscere le attività e le difficoltà pastorali delle parrocchie e, nello stesso tempo, la situazione umana, pastorale e presbiterale dei sacerdoti) e di vigilanza (soprattutto sulla tenuta degli edifici e dei libri parrocchiali).

È importante, però, non isolare la Visita dall'azione globale del Vicario, azione che si connota come promozionale dell'attività pastorale comune e della fraternità presbiterale. La Visita, da questo punto di vista, può essere riletta come occasione per conoscere la realtà di ciascuna parrocchia, in modo da aiutarla a entrare nella dinamica missionaria di tutta la Zona e come opportunità per aiutare un confratello, ma con lui anche una comunità, ad avviare il superamento di eventuali difficoltà e a gestire in modo corretto ed efficace anche tutti gli adempimenti pastorali e amministrativi, che sono esigiti dalla vita ordinata e serena di una comunità ecclesiale.

Il Vicario Zonale compie due volte nel corso del suo mandato (all'inizio e alla fine) la Visita vicariale alle parrocchie della sua Zona (can. 555. 4).

Presentiamo per tale Visita un duplice schema, da utilizzarsi a seconda delle situazioni della singola Zona.

1° Schema

La Visita vicariale prevede:

- una celebrazione dell'Eucaristia a cui invitare tutta la comunità parrocchiale: potrebbe essere l'occasione per il Vicario di richiamare la parrocchia alla comunione con le altre nella Zona;
- una riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale in cui la parrocchia presenta il proprio cammino e, nello stesso tempo, il Vicario

- presenta le attività della Zona, aprendo un confronto sulla situazione della Zona stessa e su come viene vista da quella comunità parrocchiale;
- una riunione del Consiglio per gli Affari Economici: per una informazione al Vicario circa la realtà amministrativa della parrocchia, gli impegni in corso, gli ipotizzabili interventi straordinari, le situazioni problematiche e per una verifica dei registri amministrativi;
 - un incontro con il parroco e con gli altri presbiteri, per una ripresa sintetica di quanto emerso negli altri incontri e dando risalto agli aspetti presenti nella traccia predisposta per la Visita e preparata dalla Curia;
 - una verifica dei libri parrocchiali per la loro vidimazione, apponendovi la propria firma e il sigillo della Zona;
 - una verifica dello stato di manutenzione degli edifici parrocchiali, specialmente della canonica.

2° Schema

La Visita vicariale prevede:

- un incontro con il parroco e i vicari parrocchiali sulla vita pastorale della parrocchia, dando risalto agli aspetti presenti nella traccia predisposta per la Visita e preparata dalla Curia;
- un incontro con i laici che partecipano al Consiglio Pastorale Zonale;
- una verifica dei libri parrocchiali per la loro vidimazione, apponendovi la propria firma e il sigillo della Zona;
- una verifica dello stato di manutenzione degli edifici parrocchiali, specialmente della canonica.

Prima di dare inizio alla Visita vicariale, è bene che il Vicario concordi con i parroci della Zona quali dei due schemi si intende seguire.

Al termine della Visita alla singola parrocchia, il Vicario stende una relazione che tocca i seguenti punti:

- i libri parrocchiali
- il bilancio parrocchiale
- il CPP
- il CPAE
- le congreghe e i ritiri del Clero
- l'argomento specifico indicato dal Vescovo su cui raccogliere informazioni.

Al termine della intera Visita vicariale a tutte le parrocchie della Zona (che dura un biennio), il Vicario raccoglie tutti i dati delle visite alle singole parrocchie circa gli argomenti sopra elencati e li fa confluire in un'unica relazione scritta da presentare al Vescovo in occasione della venuta del Vescovo in Zona per il periodico incontro con il presbiterio zonale. Copia di tale relazione andrà poi consegnata in Curia.

La parrocchia del Vicario Zonale è visitata da un delegato del Vescovo, il quale riferirà al Vescovo e trasmetterà copia della relazione scritta in Curia.

Anche tale delegato può scegliere, d'accordo con il Vicario interessato, se impostare la Visita secondo il primo o il secondo schema sopra indicati.

5. REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CLERO DESIGNATI AD ESSERE NOMINATI VICARI ZONALI

1. Il Vicario Zonale è indicato, mediante voto segreto, dai presbiteri della Zona Pastorale. Hanno diritto di voto tutti i presbiteri che compongono il presbiterio diocesano: incardinati nella diocesi di Brescia o che comunque vi svolgono un ministero pastorale stabile per incarico del Vescovo (parroco, vicario parrocchiale, collaboratore, addetto, residente).

Possono essere votati i presbiteri che in Zona esercitano stabilmente il ministero per incarico del vescovo (parroco, vicario parrocchiale, collaboratore, addetto). In caso un presbitero risulti residente in una zona pastorale e in un'altra eserciti il ministero di parroco, vicario parrocchiale, addetto o collaboratore, egli eserciterà il diritto di voto (attivo e passivo), non già nella zona in cui è residente, ma nella zona in cui esercita il suo ministero.

2. I presbiteri impossibilitati ad intervenire alle elezioni possono delegare ad altri presbiteri per iscritto o verbalmente il loro diritto di voto. Chi riceve la delega può tuttavia rappresentare un solo presbitero. La delega ricevuta vale solo per la prima e l'eventuale seconda votazione.

3. Lo scrutinio avviene durante la "congrega" sacerdotale e risulta eletto il presbitero che ottiene la metà più uno dei voti degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del quorum a motivo della dispersione dei voti, le elezioni vengono rifatte seduta stante. Dopo due scrutini andati a vuoto, "la votazione verta sopra i due candidati che hanno ricevuto la maggior parte dei voti" (can. 119,1°). In tal caso i due candidati che hanno ricevuto la maggior parte dei voti, si asterranno dal terzo scrutinio e dagli eventuali scrutini successivi. A partire dal terzo scrutinio il quorum da raggiungere non sarà più

quello della metà più uno dei voti degli aventi a diritto, bensì quello della metà più uno dei presenti, esclusi i due candidati e le eventuali deleghe.

4. A presiedere le operazioni di voto viene designato dall'Ufficio diocesano Organismi Ecclesiali di Partecipazione un presbitero della zona, il quale ha il compito di far rispettare il presente regolamento. All'elezione può in ogni caso intervenire il direttore dell'Ufficio stesso.

5. L'indizione delle elezioni avviene ad opera dell'Ufficio diocesano Organismi Ecclesiali di Partecipazione. Lo stesso ufficio comunica ad ogni presbitero della zona interessato la data e il luogo in cui l'elezione avviene e, al tempo stesso, fornisce copia del presente regolamento e l'elenco dei presbiteri eleggibili.

6. REGOLAMENTO PER LE CONGREGAZIONI ZONALI DEI PRESBITERI

1. Ai sensi del Direttorio diocesano per le Zone Pastorali del 1989 sono previste le Congregazioni zonali dei presbiteri.

2. Le Congregazioni si fanno, di regola, nelle singole Zone Pastorali. Nulla vieta che, in posti particolari, i presbiteri di due o più Zone Pastorali si uniscano.

3. Le Congregazioni non vanno abbinate al ritiro spirituale dei presbiteri della Zona.

4. Si tengono almeno quattro volte all'anno e tutti i presbiteri della Zona sono tenuti a partecipare.

5. In esse i presbiteri della zona affrontano in forma di studio, di lavoro di gruppo e di dibattito, temi che hanno attinenza diretta o indiretta all'azione pastorale, soprattutto zonale.
6. I temi e l'impostazione tendono ad un aggiornamento culturale dei presbiteri e alla comunione nelle scelte pastorali.
7. Il Vicario Zonale promuove, presiede e dirige personalmente le Congregazioni Zonali.
8. Gli argomenti da affrontare vengono indicati all'inizio dell'anno pastorale da parte degli uffici competenti della Curia.
9. Il Vicario Zonale fissa in precedenza i presbiteri che devono trattare il tema proposto e fa pervenire a tutti i presbiteri della zona il materiale necessario.
10. Dopo l'esposizione dell'incaricato, ognuno può intervenire e al Vicario Zonale spetta la conduzione di un ordinato dibattito.
11. Di quanto dibattuto durante la Congregazione il Vicario Zonale stende un'accurata sintesi nel Libro dei Verbali predisposto dalla Curia. Il Vicario Zonale si avvale della collaborazione di un presbitero per la stesura dei verbali.
12. Il Vicario Zonale terrà nell'archivio della zona il Libro dei Verbali dell'andamento delle congregazioni e riferirà al Vescovo nella relazione da presentarsi in occasione della visita vicariale.

Consiglio Presbiterale

Decreto di promulgazione dello Statuto
del Consiglio Presbiterale

Statuto del Consiglio Presbiterale

Decreto di promulgazione dello Statuto del Consiglio Presbiterale

Prot. n. 1069/04

Preso atto che nella nostra Diocesi esiste già da molti anni il Consiglio Presbiterale. Si tratta di un organismo di partecipazione che coadiuva efficacemente il Vescovo, come suo 'senato', nel promuovere il bene pastorale della porzione di popolo di Dio che è in Brescia;

considerato che già la cost. 1086 del XXVIII Sinodo diocesano aveva provveduto a regolamentare l'attività del Consiglio Presbiterale, offrendo a tale organismo le condizioni per l'adempimento dei propri compiti;

preso atto che l'esperienza acquisita nel tempo e alcune mutate circostanze suggeriscono di dotare il Consiglio Presbiterale della nostra Diocesi di un proprio statuto, ottemperando così alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico;

a norma del can. 496 C.I.C. e della delibera n. 19 della C.E.I.;

udito il parere del Consiglio Presbiterale in data 17.11.2004,

D E C R E T O

la promulgazione dello *Statuto del Consiglio Presbiterale della Diocesi di Brescia* nel testo allegato al presente decreto.

Stabiliamo che esso abbia vigore dalla data odierna e abroghiamo ogni altra disposizione regolamentare.

Brescia, 1° gennaio 2005

Sac. Luigi Pezzotti
Cancelliere

† Giulio Sanguineti
Vescovo

Statuto del Consiglio Presbiterale

I. NATURA E FINALITÀ

Art. 1

Il Consiglio Presbiterale (CPr) è costituito da presbiteri rappresentanti l'intero presbiterio, come il senato del Vescovo; ad esso spetta coadiuvare il Vescovo nel governo della Diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidato (cfr can. 495, 1).

Art. 2

Il CPr è presieduto dal Vescovo, assistito dal Vicario Generale e dai Vicari Episcopali.

Il Vescovo affida a un Vicario Episcopale il compito di promuovere l'attività del CPr e di coordinarla con quella degli altri organismi diocesani di partecipazione.

Il CPr è convocato dal Vescovo a cui spetta determinare le questioni da trattare, sentendo anche le proposte dei Consiglieri (cfr can. 500, 1).

Art. 3

Il CPr ha voto consultivo; il Vescovo ne richiede il parere negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto (cfr can. 500, 2).

A norma del diritto universale, il Vescovo è tenuto a sentire il Consiglio, a norma del can. 127, nei seguenti casi: la celebrazione del Sinodo diocesano (cfr can. 461, 1); l'erezione, la soppressione e la modifica rilevante delle parrocchie (cfr can. 515, 2); la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (cfr can. 531); la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (cfr art.

33 delle *Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia*); l'istituzione dei Consigli Pastoral Parrocchiali (cfr can. 536, 1); la costruzione di una nuova chiesa (cfr can. 1215, 2); la riduzione a uso profano di una chiesa (cfr can. 1222, 2); l'imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (can. 1263).

A norma del diritto diocesano, il Vescovo ascolta il CPr quando intende esaminare la richiesta di incardinazione di presbiteri extra-dioCESANI o religiosi (cfr cost. 503); impartire una direttiva unitaria in settori socio-politici (cfr cost. 971); stabilire l'offerta diocesana per la celebrazione di Messe o uffici funebri (cfr cost. 1119/9).

Non sono pertinenti al CPr le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti.

Art. 4

Fra i membri del CPr, il Vescovo nomina liberamente alcuni sacerdoti per costituire il Collegio dei Consultori, con i compiti determinati dal diritto (cfr can. 502).

Con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, il CPr, tenendo conto della pratica impossibilità di adempiere tempestivamente ad alcuni propri compiti, può demandare al Collegio dei Consultori l'incarico di offrire al Vescovo il prescritto parere su uno o più dei casi elencati nell'art. 3.

Su proposta del Vescovo, il CPr costituisce stabilmente un gruppo di Parroci con i quali il Vescovo deve trattare della rimozione di un Parroco dal suo ufficio (cfr can. 1742, 1).

II. COMPOSIZIONE, DESIGNAZIONE, DURATA IN CARICA

A. Composizione

Art. 5

Il CPr si articola in:

- * Presidente
- * Assemblea
- * Segreteria.

Il presidente dell'assemblea è il Vescovo, che la convoca e la presiede. L'Assemblea si compone di membri eletti, membri di diritto, membri indicati dal Vescovo.

Sono membri eletti:

- * un membro, eletto per ogni zona pastorale, dai presbiteri residenti nella zona stessa aventi diritto (cfr. art. 6);
- * un rappresentante del Capitolo della Cattedrale;
- * dieci presbiteri indicati dalle prime classi di ordinazione dopo il biennio pastorale e non presenti per altri titoli;
- * cinque religiosi indicati dalla Conferenza Diocesana Religiosi.

Sono membri di diritto:

- * il Vicario Generale;
- * i Vicari Episcopali;
- * il Rettore del Seminario.

Sono membri indicati dal Vescovo:

- * tre presbiteri rappresentanti di realtà significative a livello diocesano.

La segreteria è formata dal segretario nominato dal Vescovo.

B. Modalità di designazione

Art. 6

Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del CPR:

- tutti i presbiteri incardinati nella Diocesi;
- i presbiteri secolari incardinati in altre Diocesi e i presbiteri membri di un Istituto religioso o di una Società di vita apostolica, che risiedono in Diocesi e sono stati nominati dall'Ordinario diocesano a un incarico inerente alla pastorale diocesana (cfr can. 498, 1).

Norme elettorali specifiche vengono stabilite in occasione delle elezioni.

Art. 7

Il secondo eletto diventa automaticamente Consigliere nel caso di sostituzione del primo eletto nel corso del mandato del CPr.

Per l'eventuale sostituzione del secondo eletto, si deve procedere a nuove elezioni, secondo le modalità opportunamente indicate.

C. Durata in carica

Art. 8

Il CPr nel suo insieme si rinnova ogni cinque anni (cfr can. 501, 1).

Art. 9

I singoli Consiglieri decadono dall'incarico: per dimissioni, presentate al Vescovo e da lui accettate; per trasferimento ad altra zona pastorale, nel caso di Consiglieri rappresentanti zionali; per trasferimento ad altro incarico, nel caso di membri in ragione del proprio ufficio; per trasferimento ad altra Diocesi, nel caso di presbiteri designati dalla Conferenza Diocesana Religiosi; per assenze ingiustificate, ai sensi dell'art. 16; per altre cause previste dal diritto (cfr can. 184).

La sostituzione dei Consiglieri decaduti avviene a norma dell'art. 7, salvo si tratti di membri di diritto, oppure designati dalla Conferenza Diocesana Religiosi o nominati dal Vescovo.

I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

III. SEGRETARIO

Art. 10

Il CPr ha un Segretario nominato dal Vescovo.

Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 11

Spetta al Segretario:

- a. tenere l'elenco aggiornato dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPr (cfr art. 9);
- b. curare la redazione dell'ordine del giorno (cfr artt. 29, 30, 31);
- c. ricevere le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, le richieste per la convocazione delle sessioni straordinarie, le interpellanze rivolte al Vescovo;
- d. trasmettere ai Consiglieri, nei termini stabiliti, l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro;
- e. notare le assenze e ricevere le note di giustificazione;
- f. redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tenerne l'archivio.

IV. LE SESSIONI, LO SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI E L'ORDINE DEL GIORNO

A. Le sessioni

Art. 12

Il CPr si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte all'anno.

Art. 13

Il CPr può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

I Consiglieri che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al segretario, precisando i temi da trattare all'ordine del giorno.

La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

Art. 14

Il CPPr può essere radunato dal Vescovo in sessione urgente, anche senza l'osservanza delle normali formalità di convocazione.

Art. 15

Il CPPr può essere invitato dal Vescovo a giornate di spiritualità, dedicate all'approfondimento di temi spirituali, alla preghiera e alla convivenza fraterna.

Momenti di preghiera comune sono previsti in occasione di ogni sessione.

Art. 16

I membri del CPPr hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati, non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

L'assenza dev'essere giustificata al segretario o prima della sessione o entro dieci giorni dall'avvenuto svolgimento.

L'assenza ingiustificata dalle sessioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, comporta la decadenza (cfr. art. 9), salvo diverso giudizio del Vescovo.

Art. 17

Hanno diritto di assistere alle sessioni del Consiglio i presbiteri diocesani e i presbiteri residenti in Diocesi. Questi non hanno diritto di parola, a meno che il Vescovo stabilisca diversamente. A giudizio del Vescovo le sessioni consiliari possono anche non essere pubbliche nel caso si trattino argomenti implicanti aspetti di doverosa riservatezza.

Art. 18

I Responsabili degli Uffici di Curia, che non sono membri del Consiglio, sono invitati a partecipare alle sessioni.

Possono prendere la parola, ma senza diritto di voto.

B. Lo svolgimento delle sessioni

Art. 19

Il Vescovo presiede le sessioni personalmente o per mezzo di un suo delegato.

Art. 20

Prima di ogni sessione viene messo a disposizione dei Consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al segretario. In assenza di opposizioni, il verbale si ritiene approvato.

Art. 21

Il Vescovo, anche tramite il segretario, illustra il proprio parere circa eventuali mozioni presentate dal Consiglio nella sessione precedente e dà comunicazione circa lo stato di attuazione dei voti precedentemente espressi.

Art. 22

In sede di attuazione dell'ordine del giorno si curerà che gli argomenti di una certa rilevanza o complessità siano illustrati al Consiglio mediante una relazione introduttiva.

Art. 23

Dovendo trattare argomenti che esigono una competenza specifica, il Vescovo può invitare alle sedute del Consiglio taluni esperti, sacerdoti o laici, che illustrino gli aspetti del problema. Essi non hanno però diritto di voto.

Art. 24

I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione dovranno chiedere la parola.

Gli interventi non devono superare un tempo ragionevole.

L'eventuale testo scritto degli interventi deve essere consegnato al segretario entro dieci giorni dall'avvenuto svolgimento della sessione.

Art. 25

Il Vescovo può chiedere al Consiglio di studiare e discutere un argomento suddividendosi in gruppi.

Art. 26

Al termine della sessione il segretario formula eventuali mozioni conclusive da sottoporre a votazione. Sulle singole mozioni l'Assemblea adotta le proprie deliberazioni ordinariamente nella sessione successiva, oppure nella stessa sessione, se così decide l'Assemblea col consenso del Vescovo.

Art. 27

Il voto verrà espresso in via ordinaria per alzata di mano o, su richiesta del Vescovo, per appello nominale ovvero, su richiesta di un quinto dei membri del Consiglio e con approvazione del Vescovo, a scrutinio segreto. Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, verranno designati dal Consiglio, su proposta del segretario, di volta in volta, gli scrutatori.

Art. 28

L'Assemblea delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Prima di procedere alla votazione può essere richiesta la verifica del numero legale dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea risulteranno approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

C. L'ordine del giorno

Art. 29

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo e viene redatto dal segretario.

Art. 30

Ogni Consigliere, per il tramite del segretario, può presentare al Vescovo proposte per l'iscrizione di determinati argomenti all'ordine del giorno.

Il Vescovo inserirà nell'ordine del giorno gli argomenti, pertinenti al Consiglio (cfr art. 2), la cui trattazione è domandata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, con richiesta scritta presentata al segretario.

Art. 31

Il segretario cura la spedizione dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno almeno trenta giorni prima delle sessioni, in modo da dare ai Consiglieri il tempo utile per la discussione con gli altri presbiteri di cui sono rappresentanti.

V. RAPPORTI CON IL PRESBITERIO E ALTRI ORGANISMI DIOCESANI E SOVRADIOCESANI

A. Rapporti con il presbiterio

Art. 32

Ogni Consigliere rappresenta tutto il presbiterio, senza vincolo di mandato. Negli interventi deve offrire al Vescovo il proprio personale parere, pur prestando attenzione al pensiero dei presbiteri di cui è rappresentante.

Proprio per questo il Consigliere deve impegnarsi a preparare le sessioni del Consiglio nelle riunioni del clero e a dare relazione dell'attività del Consiglio ai confratelli.

I presbiteri religiosi facenti parte del Consiglio provvederanno secondo le modalità più opportune a forme analoghe di rapporto con i loro confratelli.

B. Rapporto con il Collegio dei Consultori

Art. 33

Il Collegio dei Consultori (CoCo), formato da nove membri del CPr scelti dal Vescovo, collabora più strettamente con il Vescovo nelle modalità previste dal diritto (cfr can. 502), sentendosi partecipe della cura pastorale propria di tutto il presbiterio e in particolare del CPr. È opportuno quindi che vengano mantenuti stretti rapporti tra i due organismi.

In particolare:

- a) una volta all'anno il CoCo dà relazione al CPr circa la propria attività, ai sensi dell'art. 4;
- b) soprattutto in occasione della relazione annuale il CPr può offrire al CoCo pareri e suggerimenti circa la sua attività;
- c) il CoCo può richiedere al Vescovo di sentire il CPr su determinati argomenti di per sé di competenza del Collegio, ma rilevanti per il presbiterio diocesano.

Art. 34

In sede vacante il CPr cessa e i suoi compiti sono svolti dal CoCo; entro un anno però dalla presa di possesso, il nuovo Vescovo deve costituire il CPr (cfr can. 501, 2).

C. Rapporti con il Consiglio Pastorale Diocesano

Art. 35

Consapevoli di essere entrambi organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione al governo pastorale del Vescovo, il CPr e il Consiglio Pastorale Diocesano cercano di favorire in ogni modo una profonda relazione tra loro.

Spetta, in particolare, ai presbiteri membri di entrambi i Consigli promuovere lo scambio reciproco tra i due Consigli.

D. Rapporti con gli altri organismi diocesani

Art. 36

Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il CPPr ricerca gli opportuni collegamenti anche con gli altri organismi, con gli Uffici di Curia e con le diverse realtà ecclesiali diocesane.

E. Rapporti con la Commissione Presbiterale Regionale

Art. 37

Il CPPr esprime rappresentanti del presbiterio diocesano nella Commissione Presbiterale Regionale, a norma degli statuti della stessa. I rappresentanti designati a tale compito si preoccupano di informare periodicamente il Consiglio Presbiterale delle attività della Commissione.

VI. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

Art. 38

I verbali delle sessioni del CPPr, redatti dal segretario e approvati dal Consiglio stesso (cfr art. 20) e dal Vescovo (cfr can. 500, 3), sono conservati nell'archivio e pubblicati nella *Rivista della Diocesi di Brescia*. La comunità diocesana verrà informata della attività del CPPr anche attraverso il settimanale diocesano.

VII. NORME FINALI

Art. 39

Le spese per il funzionamento del CPPr sono a carico della Diocesi.

Art. 40

Se il CPPr non adempie il compito affidatogli per il bene della Diocesi,

oppure ne abusa gravemente, può essere sciolto dal Vescovo, dopo aver consultato il Metropolita. Entro un anno, però, il CPr deve essere ricostituito (cfr can. 501, 3).

Art. 41

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.

Consiglio Pastorale Diocesano

Decreto di promulgazione dello Statuto
del Consiglio Pastorale Diocesano

Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano

Decreto di promulgazione dello Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano

Prot. 800/01

Il Consiglio Pastorale Diocesano rappresenta uno strumento prezioso ed efficace per collaborare col Vescovo al fine di «studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della Diocesi» (can. 511).

Per consentire al Consiglio di attuare in modo ordinato e proficuo il suo compito di collaborazione con il Vescovo, a favore dell'intera comunità diocesana;

in sostituzione dello statuto contenuto nella cost. 1085 del Libro del XXVIII Sinodo Diocesano e a norma del can. 415 § 1 del Codice di Diritto Canonico

P R O M U L G H I A M O

lo *Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano* nel testo allegato al presente decreto.

Stabiliamo che esso abbia vigore dalla data odierna e abroghiamo ogni altra disposizione regolamentare.

Brescia, 15 agosto 2001

Sac. Luigi Pezzotti
Cancelliere

† Giulio Sanguineti
Vescovo

Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano

I. NATURA, FINALITÀ E COMPITI

Art. 1

È costituito nella Diocesi di Brescia il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD) a norma del presente statuto.

Esso si compone di presbiteri, membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, diaconi e, soprattutto, laici, ai sensi dei canoni 511-514 del Codice di Diritto Canonico.

Il Consiglio è organo consultivo permanente, segno della partecipazione e della corresponsabilità di tutti i battezzati all'unica missione salvifica della Chiesa.

Art. 2

«Il Consiglio Pastorale è costituito col compito di ricercare, esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere pastorali diocesane e trarne conclusioni pratiche, così che sia promossa la conformità della vita e dell'attività del popolo di Dio con il Vangelo. Col suo studio e con la sua riflessione il Consiglio offre gli elementi necessari, affinché la comunità diocesana possa predisporre in modo organico il lavoro pastorale, ed eseguirlo in maniera efficace» (Direttorio pastorale dei Vescovi *Ecclesiae Imago*, 204).

Art. 3

Il CPD è presieduto dal Vescovo, assistito dal Vicario Generale e dai Vicari Episcopali.

Il Vescovo affida a un Vicario Episcopale il compito di promuovere l'attività del CPD e di coordinarla con quella degli altri organismi diocesani di partecipazione.

Il CPD è convocato dal Vescovo, a cui spetta determinare le questioni da trattare e di porre l'ordine dei lavori, sentendo le proposte dei Consiglieri (can. 514, 1).

II. COMPOSIZIONE

Art. 4

Il CPD si articola in:

- Presidente
- Assemblea
- Segreteria.

Il presidente dell'assemblea è il Vescovo, che la convoca e la presiede. L'Assemblea si compone di membri eletti, membri di diritto, membri nominati dal Vescovo.

Sono membri eletti:

- * un laico rappresentante di ogni zona, espresso dal Consiglio Pastorale Zonale;
- * dieci laici designati dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL);
- * sei presbiteri indicati per le zone pastorali;
- * sei religiose, designate dalla segreteria diocesana USMI;
- * sei religiosi, designati dal Segretariato diocesano CISM;
- * due rappresentanti designati dalla Conferenza Italiana degli Istituti Secolari (CIIS).

Sono membri di diritto:

- * il Vicario Generale;
- * i Vicari Episcopali;
- * il Rettore del Seminario.

Sono membri nominati dal Vescovo:

- * due presbiteri;
- * due diaconi permanenti;
- * dieci laici.

La Segreteria è formata dal segretario nominato dal Vescovo.

Art. 5

Possono essere membri del CPD solo i fedeli in piena comunione con la Chiesa cattolica e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (can. 512, 1 e 3).

III. DURATA IN CARICA

Art. 6

Il CPD si rinnova nel suo insieme ogni cinque anni.

Art. 7

I singoli Consiglieri decadono dall'incarico:

- a. per dimissioni presentate per iscritto e motivate al Vescovo, al quale spetta decidere circa il loro accoglimento;
- b. per trasferimento in realtà pastorale della Diocesi, diversa da quella per cui si è esercitata la rappresentanza, nel caso dei presbiteri eletti;
- c. per trasferimento in altra zona pastorale, nel caso di laici eletti dai Consigli Pastorali Zonali;
- d. per cessazione dell'incarico, nel caso di membri di diritto;
- e. per trasferimento ad altra Diocesi, nel caso di religiosi o di religiose;
- f. per assenza dalle sessioni, secondo quanto stabilito dall'art. 9;
- g. per le altre cause generali previste dal diritto.

La sostituzione dei Consiglieri decaduti, se si tratta di membri di diritto, avviene in persona del loro successore; per cooptazione del secondo membro eletto, nel caso di membri eletti; su designazione del Vescovo o degli organismi competenti a norma dell'art. 4, in tutti gli altri casi.

I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

IV. ASSEMBLEA

Art. 8

Il CPD sarà convocato in sessione ordinaria almeno due volte l'anno; potrà venire convocato in sessione straordinaria per iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 9

I membri del CPD hanno il dovere di intervenire personalmente tutte le volte che il Vescovo li convoca. Essi non possono farsi rappresentare.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulterà assente alle sessioni del CPD per tre volte consecutive verrà dichiarato decaduto.

Il Consigliere che comunque, indipendentemente dai motivi dell'assenza, non parteciperà alle sessioni del Consiglio Pastorale per cinque volte consecutive verrà considerato dimissionario.

Le assenze vanno giustificate presso il segretario.

V. CONVOCAZIONE, ORDINE DEL GIORNO E PREPARAZIONE DELLE SESSIONI

Art. 10

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo in sintonia con l'elaborazione degli *Orientamenti Pastoralisti Diocesani*, alla cui stesura il CPD è chiamato a contribuire.

Art. 11

I singoli consiglieri, a cura del segretario, dovranno venire convocati per le sessioni dell'Assemblea a mezzo di avviso scritto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la sessione. Tuttavia, fin dall'inizio dell'anno pastorale verranno fissate le date delle sessioni del CPD in modo da offrire specialmente ai rappresentanti laici di zona l'opportunità di sentire il parere del Consiglio Pastorale Zonale.

A questa preparazione a livello zonale daranno un particolare contributo i presbiteri indicati nel CPD per le zone pastorali.

VI. SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI

Art. 12

Le sessioni del CPD sono presiedute dal Vescovo o, in via gradualmente subordinata, dal Vicario Generale o dal Vicario Episcopale incaricato. La moderazione e il coordinamento dei lavori sono affidati al segretario.

Art. 13

L'Assemblea del CPD risulterà validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 14

In vista di ogni sessione viene messo a disposizione dei Consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al segretario. Insieme al verbale viene recapitata anche l'eventuale documentazione necessaria per prepararsi all'esame degli argomenti.

Art. 15

I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione dovranno chiedere la parola e la loro esposizione non dovrà superare la durata di cinque minuti. Ogni Consigliere potrà presentare interventi scritti. Al termine della sessione il segretario formulerà le mozioni conclusive da sottoporre a votazione. Sulle singole mozioni l'Assemblea adotta le proprie deliberazioni nella sessione successiva ordinariamente, ovvero nella stessa sessione, se così decide l'Assemblea, col consenso del Vescovo.

Art. 16

Il voto verrà espresso in via ordinaria per alzata di mano o, su richiesta del Vescovo, per appello nominale ovvero, su richiesta di un quinto dei membri del Consiglio e con approvazione del Vescovo, a scrutinio segreto.

Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, verranno designati dal Consiglio, su proposta del segretario, di volta in volta, gli scrutatori.

Art. 17

L'Assemblea delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Prima di procedere alla votazione può essere richiesta la verifica del numero legale dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea risulteranno approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 18

Ogni Consigliere ha facoltà di presentare al Vescovo per mezzo del segretario e almeno due settimane prima della data delle sessioni, interpellanze scritte aventi come oggetto richieste di informazioni e chiarimenti su problemi inerenti la vita della Diocesi, con esclusione di questioni relative allo stato delle persone fisiche e di quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti.

Il Vescovo potrà rispondere personalmente o tramite incaricato, pubblicamente o privatamente, alla interpellanza.

VII. SEGRETERIA

Art. 19

Il CPD ha un segretario, nominato dal Vescovo tra i membri del Consiglio.

Il segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 20

È compito del segretario:

- a. moderare i lavori delle sessioni consiliari;
- b. preparare le mozioni al termine di ogni sessione e provvedere a farle approvare;
- c. tenere l'elenco dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPD;
- d. curare la redazione e l'invio, nei termini stabiliti, dell'ordine del giorno delle sessioni, con i documenti annessi e con l'avviso di convocazione (cfr art. 11);
- e. stendere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riportanti l'attività del Consiglio e tenere aggiornato l'archivio;
- f. redigere la relazione delle sessioni del Consiglio;
- g. svolgere tutte le attività necessarie per il buon andamento del Consiglio.

VIII. COMMISSIONI

Art. 21

Il CPD può deliberare la costituzione nel proprio ambito di Commissioni di indagine e di studio, soprattutto in vista della preparazione delle sessioni.

Art. 22

Le singole Commissioni svolgeranno il loro lavoro secondo i metodi e i mezzi più confacenti e idonei alle esigenze del proprio oggetto di studio. Tra i propri membri ciascuna Commissione elegge un coordinatore.

Ogni Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti e può chiedere i dati necessari agli Uffici di Curia e ad altri organismi diocesani competenti.

IX. RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANISMI DIOCESANI E CON LA COMUNITÀ DIOCESANA

Art. 22

Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il Consiglio ricerca gli opportuni collegamenti anche con altri organismi diocesani.

Art. 23

Consapevoli di essere organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione pastorale per il Vescovo, il Consiglio Presbiterale e il CPD cercano di favorire una opportuna relazione tra loro. In questo senso, è facoltà del Vescovo convocare in seduta comune i due Consigli e sottoporre loro un unico ordine del giorno.

Art. 24

Il CPD cura il rapporto con la comunità diocesana anche attraverso l'informazione periodica tramite il settimanale diocesano.

X. NORME FINALI

Art. 25

La partecipazione alle attività del CPD è un servizio gratuito reso alla comunità ecclesiale. Le spese per il funzionamento del Consiglio sono a carico della Diocesi.

Art. 26

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo che procederà di propria iniziativa o provvederà motivatamente su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.

Collegio dei Consultori

Decreto di promulgazione
del Regolamento del Collegio dei Consultori

Regolamento del Collegio dei Consultori

Decreto di promulgazione del Regolamento del Collegio dei Consultori

Prot. n. 1284/09

Considerata l'importanza e la delicatezza delle funzioni attribuite dal diritto al Collegio dei Consultori;
allo scopo di favorire, alla luce dell'esperienza finora acquisita, uno svolgimento sempre più ordinato ed efficace delle sue attività e di stabilire un organico collegamento con il Consiglio per gli affari economici della Diocesi e con il Consiglio Presbiterale;
avendo evidenziato, dopo cinque anni di attività, la necessità di modificare in alcune parti il vigente regolamento, approvato con decreto del mio predecessore del 1° gennaio 2005 (prot. n. 1070/04);
visto il can. 502 del Codice di Diritto Canonico;

D E C R E T O

la promulgazione del *Regolamento del Collegio dei Consultori* secondo le modifiche apportate nel testo allegato al presente decreto.
Stabiliamo che esso abbia vigore dalla data odierna e abroghiamo ogni altra precedente disposizione regolamentare.

Brescia, 18 novembre 2009

Sac. Marco Alba
Cancelliere

† Luciano Monari
Vescovo

Regolamento del Collegio dei Consultori

NATURA E FINALITÀ

Art. 1

Il Collegio dei Consultori (CoCo), è un gruppo di presbiteri, scelti dal Vescovo tra i membri del Consiglio Presbiterale, a cui è affidato, nelle forme e nei casi specificati dal Diritto, il compito ordinario di aiutare il medesimo Vescovo, con il consiglio o il consenso, nel compimento degli atti diocesani di maggiore rilevanza canonica, compresi atti di amministrazione dei beni ecclesiastici, con particolare attenzione alle finalità pastorali.

Il CoCo ha inoltre il compito straordinario di assumere interinalmente il governo della Diocesi fino alla elezione o alla nomina dell'Amministratore diocesano.

Art. 2

Le norme relative alla sua natura, ai suoi compiti e al suo funzionamento sono stabilite dal Codice di Diritto Canonico, dalle delibere applicative della C.E.I. e della C.E.L. in materia amministrativa e dal presente Regolamento.

COMPITI

Art. 3

Il CoCo esercita funzioni di reggenza della Diocesi in caso di sede impedita o di sede vacante:

a) in sede impedita:

elegge il sacerdote che deve governare la Diocesi, qualora non ci

sia il Vescovo Ausiliare o sia a sua volta impedito e non sia stato indicato un Reggente dal Vescovo stesso, a norma del can. 413 § 1 (cfr can. 413 § 2);

b) in sede vacante:

1. in mancanza del Vescovo Ausiliare, informa la Santa Sede della morte del Vescovo (cfr can. 422);
2. in mancanza del Vescovo Ausiliare o di uno specifico intervento della Santa Sede, regge la Diocesi fino alla costituzione dell'Amministratore diocesano (cfr can. 419);
3. entro otto giorni da quando si è ricevuta notizia che la sede vescovile è vacante, elegge l'Amministratore diocesano (cfr can. 421 § 1);
4. assiste alla presa di possesso del nuovo Vescovo (cfr can. 382 § 3);
5. svolge le funzioni del Consiglio Presbiterale, che decade *ipso facto* in sede vacante (cfr. can. 501 §2).

Art. 4

Il CoCo coadiuva il Vescovo nella amministrazione dei beni della Diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette:

*a) esprimendo il proprio **consenso** circa:*

1. gli atti di amministrazione straordinaria posti dal Vescovo in qualità di amministratore della Diocesi o di altri enti diocesani, così come individuati dalla C.E.I. (cfr can. 1277; delibera C.E.I. n. 37); tale consenso si aggiunge perciò a quello del Consiglio degli affari economici della Diocesi;
2. gli atti di alienazione di beni ecclesiastici di valore superiore alla somma minima fissata dalla C.E.I., oppure di *ex voto* e di oggetti di valore artistico e storico (cfr can. 1292);
3. la stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla Diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico (cfr can. 1297; delibera C.E.I. n. 38);

*b) esprimendo il proprio **parere** circa:*

1. le scelte di maggior rilievo nell'ambito dell'amministrazione dei beni della Diocesi e degli enti ecclesiastici dipendenti dall'Ordinario, sia di carattere generale, sia per casi singoli (cfr can. 1277);
2. la nomina dell'Economo diocesano e la sua eventuale rimozione *durante munere* (cfr. can. 494 §1 e §2);
3. la richiesta di ammissione delle parrocchie ai contributi della C.E.I. per la nuova edilizia di culto;
4. la destinazione delle somme derivanti dall'otto per mille ricevute annualmente dalla CEI e le richieste degli enti ecclesiastici, soprattutto delle parrocchie, in situazioni di straordinaria difficoltà economica;
5. la destinazione del "Fondo comune diocesano" costituito da una parte dell'otto per mille settore Culto e Pastorale trasmesso dalla CEI alla Diocesi e da tutta o parte della tassa diocesana derivante dalla vendita di immobili o da donazioni, eredità e legati.

COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E OBBLIGHI DEI CONSULTORI

Art. 5

Il Collegio dei Consultori della nostra Diocesi è composto da nove presbiteri, scelti dal Vescovo tra i membri del CPr in carica.

Art. 6

Il Collegio dura in carica cinque anni, tuttavia al termine del quinquennio continua a esercitare le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo CoCo (cfr can. 502 § 1).

Durante il mandato i componenti del Collegio restano in carica anche se cessano di essere membri del Consiglio Presbiterale. Qualora nel corso del quinquennio si rendesse necessario sostituire uno o più Consultori, i nuovi membri dureranno in carica fino al termine del mandato dell'intero Collegio.

Art. 7

I Consultori hanno l'obbligo di presenziare alle riunioni. In caso di tre assenze ingiustificate consecutive, il Consultore decade dal mandato. La partecipazione al Collegio è a titolo gratuito.

PRESIDENTE E SEGRETARIO

Art. 8

Il CoCo è presieduto dal Vescovo o, per mandato speciale, da un altro presbitero. Nel caso di sede vacante o impedita, se non è già stato stabilito diversamente, la presidenza spetta al sacerdote del Collegio più anziano di ordinazione (cfr can. 502 § 2).

Art. 9

Spetta al presidente, in particolare: convocare il Collegio, moderare le sedute, sottoporre al Vescovo i pareri e le delibere, mantenere i rapporti con altri organismi diocesani, in particolare con il Consiglio Episcopale, il Consiglio Presbiterale, il Consiglio per gli Affari Economici Diocesano (CDAE) e gli Uffici di Curia.

Una volta all'anno il CoCo darà relazione al Consiglio Presbiterale circa la propria attività. Inoltre il CoCo può richiedere al Vescovo il parere del Consiglio Presbiterale su determinati argomenti di per sé di competenza del CoCo, ma rilevanti per il presbiterio diocesano.

Art. 10

Il segretario è nominato dal Vescovo, anche al di fuori dei membri del CoCo e dura in carica per cinque anni e il suo mandato può essere rinnovato anche più volte.

Spetta in particolare al segretario: redigere il verbale delle sedute, curare l'archivio del Collegio, preparare il materiale riguardante le diverse pratiche in accordo con i competenti Uffici di Curia e trasmettere agli stessi le delibere dopo l'approvazione del Vescovo.

SESSIONI

Art. 11

Il CoCo si raduna normalmente una volta al mese per esaminare le pratiche di sua competenza. Convocazioni straordinarie, o in seduta congiunta con il CDAE, possono essere richieste dal Vescovo, dal presidente o da almeno cinque consultori.

Art. 12

Il presidente può invitare alle sedute del CoCo, senza diritto di voto, le persone la cui presenza riterrà utile ai fini della sessione, in particolare i Responsabili degli Uffici di Curia interessati dalle materie in discussione.

Art. 13

Entro gli otto giorni precedenti la sessione, il segretario trasmette ai Consultori l'ordine del giorno, firmato dal presidente, e mette a disposizione presso la propria sede la documentazione relativa alle pratiche da esaminare.

Art. 14

Le singole questioni sono illustrate dal presidente o, su suo incarico, dal segretario oppure dal responsabile dell'Ufficio competente.

Art. 15

Nel caso di pratiche di competenza anche del CDAE, di natura prevalentemente giuridica e finanziaria, e della Commissione diocesana di consulenza tecnica per gli oratori, esse verranno di norma esaminate previamente dal CoCo, al fine di esperire anzitutto una valutazione più direttamente pastorale.

Art. 16

Quando il Collegio è chiamato a offrire un parere o a dare il consenso circa una determinata questione, i Consultori devono pronunciarsi tramite voto, su invito del presidente.

Il voto è normalmente espresso a voce o per alzata di mano.

Su richiesta del presidente o su istanza di almeno cinque Consultori, il voto deve essere dato in forma segreta. La deliberazione è approvata se, presenti la maggioranza assoluta dei Consultori, ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti, il consenso del CoCo si ritiene non dato. Il parere, invece, è trasmesso al Vescovo con le motivazioni dei diversi orientamenti.

È diritto di ogni Consultore richiedere che sia messa a verbale, e possa così essere conosciuta dal Vescovo, la propria opposizione motivata o qualunque altra osservazione.

Ciascun Consultore non può intervenire alla discussione e partecipare al voto quando si tratti di questioni riguardanti enti presso i quali svolge funzioni di responsabilità amministrativa.

Art. 17

I Consultori e i partecipanti al CoCo sono tenuti al riserbo sulle questioni discusse. Sono vincolati anche al segreto sull'espressione del voto e sulle questioni trattate, quando è richiesto dal presidente (cfr can. 127 § 3).

VERBALE E SUA PRESENTAZIONE AL VESCOVO

Art. 18

Il verbale delle sessioni, redatto dal segretario, è presentato al Vescovo dal presidente. Tuttavia le pratiche di competenza anche del CDAE, che hanno ottenuto l'approvazione del CoCo, non vengono sottoposte direttamente al Vescovo, ma vengono trasmesse dal presidente del Collegio al presidente del CDAE. Spetta a quest'ultimo la presentazione al Vescovo in un unico verbale delle pratiche approvate dai due organismi.

PROCEDURA D'URGENZA

Art. 19

Qualora esistano ragioni d'urgenza per deliberare su una pratica di competenza del CoCo e non sia possibile attendere la riunione programmata del Collegio, si può ricorrere a una procedura speciale. Sarà sufficiente, in questo caso, per l'approvazione della pratica il benestare del presidente, avuto il parere conforme di almeno due Consultori. Nella seduta successiva, il presidente o uno dei Consultori firmatari della delibera d'urgenza, illustrerà al CoCo la pratica in questione, motivando la decisione presa con carattere d'urgenza.

RIMANDO ALLE NORME GENERALI

Art. 20

Per tutto quanto non è contemplato nel presente regolamento si applicano le norme generali del Diritto della Chiesa.

Consiglio Diocesano per gli Affari Economici

Decreto di promulgazione del Regolamento
del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici

Regolamento del Consiglio Diocesano
per gli Affari Economici

Decreto di promulgazione del Regolamento del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici

Prot. n. 1356/09

Vista l'esperienza del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in questi anni, dalla quale risulta opportuna una revisione del Regolamento attualmente in essere;

considerata la centralità attribuita alla vigente normativa canonica del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;

allo scopo di favorire un'azione del Consiglio sempre più ordinata ed efficace;

visto il can. 492 del Codice di Diritto Canonico;

D E C R E T O

la promulgazione del Regolamento del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici nel testo allegato al presente decreto.

Stabilisco che esso abbia vigore dalla data odierna e abrogo ogni altra precedente disposizione regolamentare.

Brescia, 11 dicembre 2009

Sac. Marco Alba
Cancelliere

† Luciano Monari
Vescovo

Regolamento del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici

Art. 1 - Natura

Il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (CDAE), eretto a norma dei cann. 492-493, esprime la partecipazione e la collaborazione dei fedeli che aiutano il Vescovo nell'amministrazione dei beni della Diocesi e delle persone giuridiche o enti comunque soggetti al Vescovo diocesano.

Art. 2 - Competenze

I compiti fondamentali del CDAE sono due:

1. quello di collaborare con il Vescovo per una programmazione diocesana in materia economica, tenendo presente non solo l'Ente Diocesi, ma anche tutti gli enti dipendenti dall'Ordinario;
2. quello di dare, a norma del Diritto, il proprio consenso o il proprio parere su atti economici da compiersi dalla Diocesi e dagli enti dipendenti dall'Ordinario.

Il CDAE esprime al Vescovo il proprio consenso circa:

1. gli atti di amministrazione straordinaria posti dalla Diocesi o da altre persone giuridiche che il Vescovo amministra (can. 1277 e delibera CEI n. 37);
2. il rilascio della licenza per gli atti che possono peggiorare lo stato patrimoniale di un ente (can. 1295) e per le alienazioni di beni ecclesiastici (can. 1291) di valore superiore alla somma minima fissata dalla CEI (can. 1292 § 1 e delibera CEI n° 20) oppure di ex-voto o di oggetti di valore artistico o storico (can. 1292 § 2);
3. il rilascio della licenza relativa alla stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla Diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo, di valore superiore alla somma

minima fissata dalla Delibera CEI n° 20, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico (can. 1297 e delibera CEI n° 38).

Il CDAE esprime al Vescovo il proprio parere circa:

1. l'imposizione di tributi e tasse alle persone giuridiche soggette al Vescovo (can. 1263);
2. la determinazione degli atti di amministrazione straordinaria per le persone giuridiche soggette al vescovo (can. 1281 § 2)
3. l'investimento di denaro e di beni mobili assegnati a una pia fondazione a titolo di dote (can. 1305);
4. la riduzione degli oneri delle volontà dei fedeli a favore di cause pie (can. 1310 § 2);
5. la nomina e la rimozione dell'Economo diocesano (can. 494 § 1 e § 2);
6. ogni altra questione su cui il Vescovo ritiene opportuno sentire il Consiglio.

Le competenze specifiche del CDAE sono indicate prevalentemente nei canoni 493, 494, 1263, 1277, 1281 § 2, 1287 § 1, 1292 § 1, 1305, 1310 § 2. Esse sono diverse secondo che si tratti di beni della Diocesi oppure di beni degli enti soggetti all'Ordinario diocesano.

Per i beni della Diocesi compete al CDAE principalmente:

1. predisporre ogni anno, secondo le indicazioni del Vescovo, il bilancio preventivo «delle questue e delle elargizioni» per l'anno seguente in riferimento alla gestione economica generale della Diocesi (can. 493);
2. approvare il bilancio annuale consuntivo (gennaio-dicembre) dell'esercizio finanziario della Diocesi (can. 493, 494 § 4);
3. dare il parere sui criteri secondo i quali l'Economo diocesano deve amministrare i beni della Diocesi (can. 494 § 3);
4. dare il parere circa la destinazione delle somme derivanti dall'otto per mille ricevute annualmente dalla CEI.

Per i beni degli Enti soggetti all'Ordinario diocesano compete al CDAE principalmente:

1. esaminare i preventivi e i consuntivi annuali fatti dagli amministratori, laici o chierici, di beni ecclesiastici e in particolare quelli dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (can. 1287);
2. dare il parere circa le imposizioni di tasse agli enti e alle persone fisiche (can. 1263);
3. dare il parere circa la collocazione della dote delle fondazioni (can. 1305);
4. dare il parere circa la riduzione degli oneri di cause pie (can. 1310 § 2).

Art. 3 - Membri

Il CDAE è composto da otto a dieci membri, di cui uno indicato dal Consiglio Presbiterale e uno dal Consiglio Pastorale Diocesano, oltre al presidente che, come di diritto, deve essere il Vescovo oppure il suo delegato.

I membri devono avere i requisiti di cui al can. 492 § 1.

I membri, nominati dal Vescovo, durano in carica cinque anni; il loro mandato può essere rinnovato. Al momento dell'accettazione della nomina, i consiglieri garantiscono con giuramento davanti all'Ordinario di svolgere onestamente e fedelmente il proprio incarico (can. 1283 § 1).

Non possono essere nominati a membri del CDAE o permanere nel Consiglio i congiunti del Vescovo o del suo delegato fino al quarto grado di consanguineità e affinità e quanti hanno in essere, attraverso un contratto formale, rapporti economici con la Diocesi.

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di un membro del CDAE, il Vescovo, entro 30 giorni, nominerà il sostituto; i consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

I membri del CDAE, il segretario e quanti vi partecipano sono tenuti al segreto professionale.

Art. 4 - Presidente e segretario

Il CDAE è presieduto da un Delegato Vescovile (can. 492 § 1).

Egli partecipa alle riunioni a titolo personale e non in rappresentanza del Vescovo. Qualora il Vescovo prenda parte alle sedute del CDAE, ne assume anche la presidenza.

Spetta al presidente:

1. la convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e la presidenza delle riunioni;
2. il coordinamento fra il CDAE e gli altri organismi diocesani quali il Consiglio Episcopale, il Consiglio Presbiterale, il Consiglio Pastorale diocesano, il Collegio dei Consultori e gli Uffici di Curia.

Il segretario è nominato dal Vescovo anche al di fuori dei membri del CDAE. Egli dura in carica per cinque anni e il suo mandato può essere rinnovato. A lui spetta, in particolare: redigere il verbale delle sedute, curare l'archivio del Consiglio, preparare il materiale relativo alle diverse pratiche in accordo con i competenti Uffici di Curia e trasmettere agli stessi le delibere dopo l'approvazione del Vescovo.

Art. 5 - Riunioni del Consiglio

Il CDAE si riunisce normalmente ogni mese, nonché ogni volta che il Vescovo o il suo Presidente lo ritenga opportuno.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del presidente, anche altre persone solo in qualità di esperti.

L'Economo e il direttore dell'Ufficio Amministrativo diocesano partecipano alle riunioni in qualità di relatori.

Art. 6 - Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza del presidente e della maggioranza dei consiglieri.

I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono essere firmati dal presidente e dal segretario del Consiglio.

Art. 7 - Procedura d'urgenza

Qualora esistano ragioni d'urgenza su una pratica di competenza del CDAE e non sia possibile attendere la riunione programmata del Consiglio, si può ricorrere a una procedura speciale.

Sarà sufficiente, in questo caso, per l'approvazione della pratica, la firma del Presidente e di due Consiglieri, previa la verifica delle condizioni di urgenza da parte dell'Ordinario diocesano.

Nella seduta successiva, il Presidente, o uno dei Consiglieri firmatari della delibera d'urgenza, illustrerà al CDAE la pratica in questione, motivando la decisione presa con carattere d'urgenza.

Art. 8 - Decadenza del Consiglio

Il CDAE scade per terminato quinquennio o per vacanza della Diocesi.

Il CDAE sarà così rinnovato:

1. in caso di decadenza per terminato quinquennio, entro 30 giorni;
2. in caso di decadenza per vacanza della Diocesi, entro un anno dalla presa di possesso del nuovo Vescovo.

Durante la vacanza della Diocesi il CDAE rimane in funzione solo per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dall'Amministratore diocesano o da un suo delegato fino alla presa di possesso del nuovo Vescovo.

Art. 9 - Rimando alle norme generali

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto si applicheranno le norme generali del Diritto della Chiesa.

Commissioni e Consulte diocesane

Decreto di promulgazione del Regolamento
delle Commissioni e Consulte diocesane

Regolamento delle Commissioni e Consulte diocesane

Appendice

Decreto di promulgazione del Regolamento per le Commissioni e Consulte diocesane

Prot. n° 214/10

Le Commissioni e Consulte diocesane sono organismi da diverso tempo presenti e operanti nel quadro delle realtà poste a servizio della diocesi.

L'esperienza via via acquisita ha portato ad assumere da parte di tali organismi modalità di lavoro proprie che ne denotano la specifica connotazione.

Tenuto conto che il 30-1-2002 il mio Predecessore Mons. Giulio Sanguineti ha promulgato un apposito Regolamento per le Commissioni e Consulte diocesane e tenuto altresì conto che l'evolversi dei tempi e delle situazioni ha portato a modificare in parte tale regolamento, con il presente atto

D E C R E T O

la promulgazione del *Regolamento per le Commissioni e Consulte diocesane* composto di 15 articoli e di un'appendice, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

L'entrata in vigore del regolamento è stabilita per il 1° Luglio 2010.

Brescia, 23 febbraio 2010

Don Marco Alba
Cancelliere

+ Mons. Luciano Monari
Vescovo

Regolamento

per le Commissioni e Consulte diocesane

Art. 1

Nella prospettiva del discernimento comunitario, i vari settori della pastorale diocesana si avvalgono del contributo di organismi permanenti e collegiali, chiamati rispettivamente Commissioni e Consulte. Le prime sono formate soprattutto da esperti; le seconde da rappresentanti di vari enti collegati ad un settore specifico.

Art. 2

Ogni ufficio pastorale della Curia diocesana è tenuto ad avvalersi della consulenza di una Commissione o Consulta.

Art. 3

Le Commissioni e le Consulte sono presiedute da un Presidente nominato dal Vescovo.

Art. 4

Le finalità e i compiti più specifici di ogni singola Commissione e Consulta sono indicati in appendice al presente Regolamento. In generale, è compito delle Commissioni e delle Consulte:

- a. prendere in esame le linee pastorali diocesane indicate dal Vescovo e gli orientamenti proposti dalle Commissioni e Consulte nazionali e regionali del proprio settore;
- b. consigliare il Presidente della Commissione o Consulta nella programmazione pastorale annuale e nelle scelte relative al settore della pastorale di sua competenza;
- c. proporre le linee di orientamento e le principali iniziative pastorali che si devono intraprendere;
- d. trattare le questioni principali attinenti al proprio ambito;

- e. svolgere attività di ricerca e di studio nel proprio settore;
- f. verificare e valutare il lavoro svolto durante l'anno.

Art. 5

I membri delle Commissioni devono essere almeno cinque e non più di quindici, esclusi i presidenti. Le Consulte, invece, a motivo del loro carattere rappresentativo, hanno un numero di membri superiore.

Art. 6

I membri delle Commissioni e delle Consulte sono nominati dal Vescovo su presentazione del Direttore dell'ufficio diocesano organismi ecclesiali di partecipazione. È compito dei Presidenti delle Commissioni o Consulte offrire a tale Direttore la lista dei nominativi, sulla base, rispettivamente, del criterio della competenza e della rappresentatività.

Art. 7

Le Commissioni e le Consulte diocesane durano in carica per un quinquennio.

Art. 8

Eventuali variazioni nella composizione delle Commissioni o Consulte vanno segnalate dai Presidenti delle stesse all'ufficio diocesano organismi ecclesiali di partecipazione della Curia.

Art. 9

Un membro non può partecipare a più di due Commissioni o Consulte.

Art. 10

Le Commissioni e le Consulte si riuniscono almeno quattro volte all'anno, su convocazione del Presidente. All'interno della Commissione o Consulta viene individuato un segretario con il compito di

stendere i verbali delle riunioni. Periodicamente la documentazione del lavoro delle Commissioni e Consulte va consegnata e raccolta presso l'ufficio diocesano organismi ecclesiali di partecipazione.

Art. 11

All'interno delle Commissioni o Consulte e in riferimento ad esse, possono essere create delle "Sottocommissioni", cioè dei gruppi stabili di studio, cui partecipano anche persone non appartenenti alla Commissione o Consulta. Essi hanno il compito di seguire e animare alcuni aspetti o ambiti specifici del settore di competenza.

Art. 12

Alle Commissioni e Consulte possono essere affiancati momentaneamente dei consulenti o specialisti, capaci di offrire particolari contributi e competenze. Tali consulenti occasionali non sono tuttavia da considerarsi membri delle Commissioni o Consulte.

Art. 13

Le spese concernenti il funzionamento delle Commissioni e Consulte diocesane sono di competenza della Diocesi e devono pertanto essere approvate dal Vicario episcopale per la pastorale o dal Vicario generale.

Art. 14

Le Commissioni e le Consulte non intervengono con dichiarazioni pubbliche; eventuali comunicazioni avvengono attraverso il Direttore dell'ufficio diocesano comunicazioni sociali.

Art. 15

Le Commissioni e Consulte, visto il loro carattere di organismi di studio e di riflessione, non sono da ritenersi soggetti promotori in modo diretto di iniziative e di attività pastorali. Tali attività possono invece trovare negli uffici pastorali diocesani il loro soggetto promotore.

Appendice

FINALITÀ E COMPITI DELLE COMMISSIONI E CONSULTE DIOCESANE

Commissione diocesana per la catechesi

La Commissione diocesana per la catechesi collabora con l'ufficio catechistico in ordine al proseguimento delle sue finalità generali: il coordinamento, il sostegno e la promozione delle attività diocesane in ordine all'evangelizzazione e alla catechesi. Collabora inoltre alla formazione degli operatori pastorali di questo settore.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'ufficio catechistico ed è composta da soggetti che, a vario titolo, hanno una particolare preparazione e operano con competenza nel settore della evangelizzazione e della catechesi. In particolare, la commissione:

- a) è luogo di incontro, confronto e coordinamento delle realtà ecclesiali che hanno competenze in ordine al ministero dell'evangelizzazione e della catechesi;
- b) esprime il proprio parere e le proprie sollecitazioni o proposte circa gli indirizzi e le iniziative della pastorale diocesana relativa alla evangelizzazione e alla catechesi;
- c) contribuisce a precisare l'indirizzo più opportuno nella formazione, a più livelli, degli operatori pastorali nel settore della evangelizzazione e della catechesi.

Commissione diocesana per la liturgia

La Commissione ha il compito di seguire la vita e la pastorale liturgica in tutti i suoi aspetti. Spetta ad essa promuovere attività di studio e di approfondimento per la pastorale liturgica, in particolare nel settore della musica sacra. È presieduta dal direttore dell'ufficio liturgico ed è composta da quanti in diocesi hanno qualificata competenza nell'ambito della liturgia.

Commissione diocesana per la famiglia

La Commissione famiglia è un organismo di cui si avvale l'ufficio diocesano famiglia per quanto concerne la pastorale familiare. Compiti propri della Commissione sono la consulenza e il supporto alle iniziative dello stesso ufficio. È presieduta dal direttore dell'ufficio diocesano famiglia.

Commissione diocesana oratori e pastorale giovanile

La Commissione diocesana oratori e pastorale giovanile è composta da soggetti che si occupano della pastorale giovanile. È presieduta dal direttore dell'ufficio oratori e pastorale giovanile ed è punto di riferimento per l'attuazione e la verifica del progetto diocesano di pastorale giovanile.

Commissione diocesana per la pastorale sociale

La Commissione diocesana per la pastorale sociale ha il compito di promuovere e sostenere uno studio attento delle problematiche sociali in diocesi, favorendo la realizzazione di una pastorale sociale contestualizzata. È presieduta dal direttore dell'ufficio per la pastorale sociale e si avvale dell'apporto di persone capaci di contributo costruttivo nello specifico settore di competenza.

Commissione diocesana per la pastorale del turismo e dei pellegrinaggi

La Commissione si propone di mantenere viva l'attenzione alle realtà del turismo e del pellegrinaggio come occasioni di crescita di valori sia dal punto di vista umano che cristiano. La pastorale del turismo richiede un'attenzione agli ospiti e a quanti operano per l'accoglienza dei turisti. La pastorale dei pellegrinaggi domanda invece una particolare attenzione alla realtà del pellegrinaggio, affinché sia momento di crescita nella fede. Tutto questo coinvolgendo nello studio e nella verifica quelle realtà che in diocesi si interessano di questi settori particolari. La Commissione, che è presieduta dal direttore dell'ufficio turismo e pellegrinaggi, ha anche il compito di coordinare e di ani-

mare gli enti di ispirazione cristiana che in diocesi operano nel settore del turismo, sociale e religioso, e dei pellegrinaggi.

Consulta diocesana per la pastorale della salute

La Consulta diocesana per la pastorale della salute “è composta dai rappresentanti di ministeri, associazioni, gruppi o istituzioni di ispirazione cristiana operanti in detto specifico campo”. (Sinodo 28° cost. 673)

È luogo di studio, di scambio di esperienze e di idee che favoriscano l’elaborazione e l’aggiornamento di un progetto unitario diocesano nell’ambito della pastorale della salute. Ha inoltre il compito di promuovere e coordinare l’assistenza religiosa e le attività connesse alla formazione culturale, scientifica o professionale dei singoli o associati, operanti nel settore sanitario. È presieduta dal direttore dell’ufficio per la pastorale della salute e segue disposizioni della CEI in materia (Consulta Nazionale per la Pastorale della Sanità, Nota: *La pastorale della salute nella Chiesa italiana. Linee di pastorale sanitaria*, Roma, 30 marzo 1989).

Commissione diocesana per le missioni

La Commissione diocesana per le missioni è composta da rappresentanti degli istituti missionari, da presbiteri in rappresentanza delle zone e delle parrocchie, da presbiteri che hanno vissuto l’esperienza “*fidei donum*”, da laici rappresentanti delle commissioni missionarie zonali. La Commissione, che è presieduta dal direttore dell’ufficio missionario diocesano, ha lo scopo di confrontare situazioni, scelte e realizzazioni di pastorale missionaria con le istanze missionarie presenti sul territorio.

Commissione diocesana per la pastorale dei migranti

La Commissione per la pastorale dei migranti vede la presenza di rappresentanti di organismi ecclesiali o di ispirazione cristiana operanti nel settore e di esperti dello stesso ambito. È presieduta dal direttore dell’ufficio migranti e svolge attività di studio e di approfondimento

delle tematiche relative al fenomeno migratorio in diocesi. La Commissione si propone, inoltre, di sensibilizzare e informare per quanto riguarda l'accoglienza cristiana dello straniero.

Commissione diocesana Caritas

La Commissione diocesana Caritas collabora con l'ufficio Caritas in ordine al perseguimento delle sue finalità pastorali: il coordinamento, il sostegno e la promozione delle attività caritative, nonché la formazione degli operatori Caritas. In particolare:

- a) è luogo di incontro e di coordinamento delle realtà ecclesiali diocesane che hanno competenza nella pastorale della carità;
- b) esprime il proprio parere circa gli indirizzi dell'azione caritativa e della formazione degli animatori della carità;

La Commissione è presieduta dal direttore dell'ufficio Caritas ed è composta da soggetti che, a vario titolo, operano con competenza nel settore della promozione della pastorale della carità, della promozione umana e delle emergenze nazionali ed estere.

Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali ecclesiastici

La Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali ecclesiastici è composta da esperti nei vari settori dei beni culturali a carattere religioso. Sono membri di diritto, oltre al direttore dell'ufficio arte sacra e beni culturali ecclesiastici, il direttore dell'ufficio liturgico e i responsabili dell'archivio storico diocesano, del museo diocesano e della biblioteca del seminario. La Commissione, che ha funzioni consultive, ha i seguenti compiti:

- a) offrire indicazioni all'ufficio per i beni culturali ecclesiastici circa il programma annuale di attività e ogni altra questione che venga ritenuta opportuna;
- b) dare necessariamente un parere circa le disposizioni di carattere generale predisposte dall'ufficio e circa le principali scelte in materia di beni culturali da operarsi da parte della diocesi;
- c) dare obbligatoriamente un parere per il rilascio di autorizzazioni

da parte dell'Ordinario relative a interventi concernenti opere di abbellimento artistico e interventi di restauro circa beni mobili e immobili storici, artistici, culturali e gli acquisti e i prestiti di beni culturali, con l'esclusione di interventi di valore inferiore a un quinto della somma minima stabilita dalla CEI e di quelli di restauro di beni mobili; a richiesta del direttore dell'ufficio, esprimere un parere anche in tutti gli altri casi di autorizzazioni o su altre materie di competenza dell'ufficio. Al riguardo, si stabilisce che i componenti della Commissione, che avessero in essere rapporti con le parrocchie o gli enti interessati alla specifica autorizzazione, sono tenuti a non partecipare alla formulazione del parere della Commissione;

- d) collaborare con il direttore dell'ufficio, nella sua qualità di delegato del Vescovo, per quanto concerne i programmi pluriennali e annuali o anche i singoli interventi in materia di beni culturali ecclesiastici da concordare con la Soprintendenza, secondo le disposizioni dell'Intesa. In riferimento ad interventi che investono più competenze, la Commissione potrà essere invitata a sedute comuni con la Commissione diocesana per la liturgia;
- e) collaborare con il Delegato diocesano per il servizio Edilizia di Culto e con gli altri uffici competenti per dare all'Ordinario diocesano il parere relativo ai progetti per la costruzione di nuove chiese e relative pertinenze.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'ufficio per l'arte sacra e i beni culturali ecclesiastici.

Commissione diocesana per l'ecumenismo

La Commissione diocesana per l'ecumenismo è rappresentativa delle varie componenti della comunità diocesana e dispone al suo interno delle necessarie e differenti competenze. È presieduta dal direttore dell'ufficio per l'ecumenismo. Ad essa spetta il compito di sostenere la formazione ecumenica dei fedeli della Diocesi e di favorire la crescita delle relazioni con le altre Chiese e comunità ecclesiali.

Commissione diocesana per le circoscrizioni ecclesiastiche

La Commissione ha il compito di seguire gli aspetti relativi alla strutturazione delle circoscrizioni ecclesiastiche (zone pastorali e parrocchie) sia in riferimento alla loro configurazione, sia per la loro delimitazione territoriale.

Il presidente della Commissione è di nomina vescovile.

Commissione diocesana per la consulenza tecnica degli oratori

La Commissione è composta da consulenti esperti nella gestione e realizzazione di strutture oratoriane.

Alla Commissione è affidato il compito di offrire suggerimenti e valutazioni circa l'adeguatezza delle strutture e delle convenzioni stipulate dagli oratori in osservanza delle disposizioni diocesane in materia.

È presieduta dal direttore dell'ufficio oratori e pastorale giovanile.

Commissione diocesana per le vocazioni e i tempi dello Spirito

La Commissione ha il compito di coordinare la pastorale vocazionale attraverso, soprattutto, l'approfondimento del significato che riveste una "cultura vocazionale". Particolare attenzione si intende rivolgere alla promozione di animatori vocazionali. Dal punto di vista della spiritualità, va posta attenzione alla elaborazione di un discorso di approfondimento relativo alla educazione dell'interiorità di chi si apre ad una vita secondo lo Spirito.

È presieduta dal direttore dell'ufficio vocazioni e tempi dello Spirito.

Commissione diocesana per le comunicazioni sociali

La Commissione diocesana per le comunicazioni sociali ha il compito di preoccuparsi "che la comunicazione sia parte integrante d'ogni piano pastorale". (Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali, Istruzione *Aetatis Novae*, 22.2.1991, n. 17; cf. Istruzione *Communio et Progressio*, n. 168)

Spetta inoltre alla Commissione promuovere e coordinare l'attenzione della comunità diocesana in materia di comunicazioni sociali,

favorire le attività delle opere diocesane finalizzate alla pastorale dei media e la collaborazione con l'associazionismo laicale nel settore. Alla Commissione è inoltre affidato il compito di fungere da "osservatorio" nei confronti della comunicazione locale, favorendo altresì il dialogo tra i *mass media* laici e la realtà ecclesiale.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'ufficio per le comunicazioni sociali.

Commissione diocesana per la formazione permanente del clero

Le linee su cui sviluppare la formazione permanente del clero sono quelle individuate dall'Esortazione Apostolica *Pastores dabo vobis* (25 marzo 1992) e dal documento della CEI *La formazione permanente dei presbiteri nelle nostre Chiese particolari* (18 maggio 2000).

È a queste autorevoli indicazioni che la Commissione ispira il suo lavoro. Il presidente della Commissione è di nomina vescovile.

Commissione diocesana per l'assistenza ai sacerdoti anziani e malati

La Commissione è composta da presbiteri e diaconi che prestano particolare attenzione al problema dell'assistenza al clero. Ha il compito di seguire le situazioni dei sacerdoti anziani e malati, favorendo opportune iniziative di risposta alle varie necessità.

Il presidente della Commissione è di nomina vescovile.

Commissione diocesana per la formazione dei diaconi permanenti

Compongono la commissione il delegato vescovile per il diaconato permanente, l'incaricato dell'accompagnamento spirituale e quello per l'accompagnamento culturale nonché alcuni diaconi (almeno due) indicati dalla stessa comunità diaconale. Alla Commissione è affidato il compito di seguire le scelte globali in ordine all'attuazione delle linee indicate dal progetto formativo del diaconato permanente in diocesi. Essa offre inoltre al Vescovo il proprio parere relativo all'ammissione dei candidati ai ministeri e all'ordinazione.

Il presidente della Commissione è di nomina vescovile.

Commissione diocesana “Giustizia e Pace”

La Commissione diocesana “Giustizia e Pace” si propone di coinvolgere le comunità cristiane sui temi della giustizia e della pace creando, nello stesso tempo un collegamento con le realtà operanti in questo settore sul territorio. La Commissione svolge soprattutto un’azione di carattere formativo a partire dalla Dottrina sociale della Chiesa, per fornire indirizzi atti ad illuminare le coscienze nella ricerca del bene. Per questo rivolge la sua attenzione all’evoluzione della situazione sociale e politica, con particolare ascolto delle Chiese del sud del mondo.

Il presidente della commissione è di nomina vescovile.

Commissione diocesana per il conferimento delle Onorificenze Pontificie ai Laici

La Commissione diocesana ha il compito di seguire l’apposita procedura prevista nel caso di conferimento di Onorificenze Pontificie ai Laici, valutando le eventuali richieste avanzate in proposito, al fine di esprimere all’Ordinario diocesano un parere motivato in merito.

Il presidente della Commissione è di nomina vescovile.

Consulta diocesana per la pastorale delle persone con disabilità

Tale Consulta composta da rappresentanti di realtà che a vario titolo operano nell’ambito della pastorale per le persone disabili, ha come compito precipuo lo studio e l’approfondimento di temi legati a questo aspetto peculiare della pastorale.

La Consulta offre quindi il suo apporto nella sensibilizzazione della comunità diocesana e non solo, circa i diritti - doveri dei disabili così da favorire una “pastorale inclusiva”, dove nessuno sia escluso ma tutti si sentano figli dello stesso Dio e fratelli fra di loro.

La Consulta è presieduta dal Responsabile del Servizio diocesano per la pastorale delle persone con disabilità.

Commissione diocesana per le Unità Pastorali

Composta da un Delegato vescovile competente e da altri membri di nomina vescovile, essa ha il compito di valutare l'esistenza delle condizioni utili per l'istituzione di una UP.

Consulta diocesana per l'educazione, la scuola e l'università

L'azione della Consulta ha carattere strettamente pastorale; suo compito è lo studio dei temi dell'educazione, scuola e università alla luce dell'insegnamento della Chiesa. Compongono la Consulta rappresentanti di varie realtà presenti nel settore educativo, scolastico ed universitario.

Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL)

Decreto di promulgazione dello Statuto
della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL)

Statuto della Consulta Diocesana
delle Aggregazioni Laicali (CDAL)

Regolamento di attuazione

Decreto di promulgazione dello Statuto della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL)

Prot. n. 749/09

DECRETO

Considerata l'intensa attività svolta in stile di comunione e di corresponsabilità a partire dal 1984 da parte della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL), in osservanza delle indicazioni del magistero in merito ai criteri di ecclesialità;

Visto lo Statuto e il Regolamento di attuazione predisposti dall'Assemblea della Consulta stessa, come strumenti per rendere sempre più fruttuosa e ordinata l'attività dei vari organi della Consulta;

Sentito il parere favorevole del Vicario generale e del Vicario episcopale per i laici e la pastorale,

APPROVO

lo STATUTO della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL) composto di 13 articoli e di un Regolamento di attuazione allegati al presente Decreto.

Brescia, 29 giugno 2009.

Sac. Marco Alba
Cancelliere

+ Mons. Luciano Monari
Vescovo

Statuto della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL)

A - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

Art. 1

- a) La Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL) è stata costituita a Brescia nel 1984, secondo le indicazioni del Magistero in merito ai criteri di ecclesialità, ed è composta da associazioni, movimenti, nuove comunità, gruppi ecclesiali laicali e da organismi e istituzioni, a carattere diocesano e nazionale, che sono in comunione col Vescovo.
- b) Possono aderire alla CDAL tutte le aggregazioni operanti in Diocesi che abbiano i seguenti requisiti:
- siano state riconosciute o erette dalla competente autorità ecclesiastica;
 - abbiano finalità che rientrino in quelle indicate dal Concilio Vaticano II nel Decreto sull'Apostolato dei Laici (*Apostolicam Actuositatem*, n. 19,1);
 - rispondano ai cinque criteri di ecclesialità indicati nell'Esortazione Apostolica "Christifideles laici", n.30;
 - siano costituite ed operino almeno a livello diocesano.

Art. 2

Segno di comunione della CDAL con il Vescovo è la partecipazione di diritto del Vicario Episcopale per i laici, personalmente o mediante un suo delegato, alla sua vita, ai suoi organi ed alla sua attività.

B - NATURA E FINI

Art. 3

La CDAL ha lo scopo di promuovere la comunione tra le Aggregazioni laicali, nel rispetto del carisma originario e dell'indole propri di ciascuna

e di favorire la partecipazione e la corresponsabilità all'impegno apostolico della Chiesa diocesana, sia nel campo della santificazione e dell'evangeliizzazione, sia in quello caritativo, culturale, sociale ed educativo.

La CDAL si impegna a:

- favorire la comunione tra le Aggregazioni attraverso la reciproca conoscenza, la comune riflessione, il confronto di idee e di esperienze;
- promuovere la formazione, la maturazione e la presentazione di un pensiero condiviso dei cristiani associati, sulla base degli insegnamenti del Magistero in merito a problemi ed a particolari momenti della vita ecclesiale e sociale;
- esprimere una fattiva collaborazione nell'elaborare e nel realizzare il Progetto pastorale della Diocesi, secondo i doni ricevuti da Dio e con l'esperienza acquisita nelle specifiche attività da ciascuna aggregazione;
 - sostenere lo stile e la prassi di un laicato maturo, che sia un valido interlocutore del Vescovo, secondo uno spirito di comunione e di corresponsabilità.

Art. 4

La CDAL cura le relazioni con la Consulta nazionale e con la Consulta regionale.

Art. 5

Nello svolgimento della propria attività la CDAL tiene contatti e rapporti con altri organismi ed aggregazioni presenti in Diocesi, ricercando un proficuo dialogo, collaborazioni e convergenze.

Art. 6

La CDAL collabora con:

- il Consiglio Pastorale Diocesano;
- il Consiglio Presbiterale Diocesano;
- le Commissioni degli Uffici diocesani.

C - ORGANI

Art. 7

Sono organi della CDAL:

- l'Assemblea generale;
- il Comitato dei Presidenti;
- il Segretario generale;
- le Commissioni di studio e di lavoro.

Art. 8 - Assemblea generale

a) Composizione

L'Assemblea generale è costituita da due rappresentanti per ogni realtà ecclesiale di cui all'art. 1.

Le Aggregazioni con oltre 1.000 aderenti in Diocesi hanno diritto ad un ulteriore rappresentante.

È ammessa la partecipazione per delega. Un delegato non può avere più di due deleghe. All'Assemblea intervengono anche Assistenti, Accompagnatori o Consiglieri ecclesiastici dei membri della CDAL. Il Presidente dell'Assemblea è il Segretario generale della CDAL.

b) Compiti

L'Assemblea:

- elegge il Comitato dei Presidenti e il Segretario generale;
- delibera gli orientamenti programmatici proposti e ne verifica l'esecuzione;
- vaglia l'attività del Comitato dei Presidenti;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo della CDAL e fissa la quota annuale su proposta del Comitato dei Presidenti;
- adotta i Regolamenti e delibera le modifiche dello Statuto che entrano in vigore dopo l'approvazione da parte del Vescovo.

c) Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.

È convocata, di regola, dal Comitato dei Presidenti o su richiesta di almeno 1/3 dei membri.

È validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della

metà più uno dei membri aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti.

d) Deliberazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Per quanto riguarda le modifiche dello Statuto e l'adozione dei Regolamenti delibera con la maggioranza di almeno 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.

Gli Assistenti, gli Accompagnatori, i Consiglieri ecclesiastici e il Vicario per i laici o delegato non hanno diritto di voto.

Art. 9 - Comitato dei Presidenti.

a) Composizione

Il Comitato è costituito dal Segretario generale e da dieci Presidenti delle Aggregazioni, di cui all'art. 1, eletti dall'Assemblea o loro delegati.

Del Comitato fa parte di diritto il Presidente, pro tempore, dell'Azione Cattolica ai sensi dell'Esortazione Apostolica *Christifideles laici*, n.31. Il Segretario generale ne convoca le riunioni e le presiede. La riunione può essere altresì convocata su richiesta di quattro membri.

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti ed è regolarmente costituito con la presenza di sei membri.

Il Comitato resta in carica per tre anni.

b) Compiti

Il Comitato dei Presidenti ha i seguenti compiti:

- promuove l'attività della CDAL in attuazione delle delibere dell'Assemblea;
- cura i rapporti con il Vescovo, i Vicariati e gli Uffici della Curia, in modo particolare con il Vicariato per i laici;
- cura i rapporti di cui agli artt. 4, 5 e 6;
- sovrintende ai lavori delle Commissioni di studio e di lavoro;
- predispone i bilanci e controlla la gestione amministrativa.

Art. 10 - Segretario generale:

- è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni;
- cura l'esecuzione delle delibere del Comitato dei Presidenti e quanto necessario sul piano esecutivo;
- cura i rapporti con l'esterno in modo diretto o mediante un suo delegato;
- è responsabile della gestione amministrativa della CDAL.

Art. 11 - Commissioni di studio e di lavoro

Le Commissioni di studio e di lavoro:

- sono promosse dal Comitato dei Presidenti per particolari ambiti di interesse e per singoli problemi;
- sono composte da membri della CDAL, da membri delle Aggregazioni aderenti e da esperti anche esterni;
- sono moderate da un Coordinatore indicato dal Comitato dei Presidenti. Le Commissioni riferiscono periodicamente al Comitato dei Presidenti sulle attività delegate e trasmettono gli elaborati al Comitato dei Presidenti che può farli propri dandone adeguata pubblicità.

D - FINANZIAMENTO

Art. 12

Alle spese di gestione della CDAL si provvede mediante il versamento di una quota di adesione annuale da parte delle Aggregazioni aderenti.

E - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Art. 13

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si rimanda al Regolamento di attuazione.

Regolamento di attuazione

A - Sede

Il domicilio della CDAL è fissato presso la Curia diocesana, via Trieste 13 - Brescia.

B - Adesione

La domanda di adesione alla CDAL, è presentata al Segretario generale, da parte dell'Aggregazione interessata, compilando la scheda allegata indicante i requisiti richiesti dall'art.1. La verifica dei requisiti e del rispetto dei criteri di ecclesialità spetta al Vicario per i laici.

C - Elezione

La candidatura a membro del Comitato dei Presidenti è presentata in Assemblea dall'Aggregazione di appartenenza del candidato.

Ciascuna Aggregazione può candidare un solo rappresentante.

La candidatura del Segretario generale è presentata dal Vicario per i laici con l'indicazione di una terna di nomi.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Il numero delle preferenze possibili per il Comitato dei Presidenti è pari a sei.

D - Surrogazione

Quando un membro del Comitato dei Presidenti viene meno per rinuncia, per assenza dalle riunioni protratta per oltre sei mesi, o per morte, si provvede alla sua sostituzione mediante surrogazione.

In caso di cessazione di un membro del Comitato dalla sua carica associativa questi continua a far parte del Comitato dei Presidenti sino alla scadenza del Comitato stesso.

E - Versamento della quota di adesione

Il versamento della quota di adesione annuale alla CDAL si effettua presso l'Ufficio Econmato della Curia diocesana.

INDICE

1. Consigli Pastorali Parrocchiali	
- Decreto di promulgazione del Direttorio per i Consigli Pastorali Parrocchiali	p. 7
- Direttorio per i Consigli Pastorali Parrocchiali	9
- Consigli Pastorali Parrocchiali e Unità Pastorali	19
2. Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici	
- Decreto di promulgazione del Regolamento per i Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici	23
- Regolamento per i Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici	24
- Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici e Unità Pastorali	28
3. Consigli delle Unità Pastorali	
- Consiglio dell'UP	33
- Commissione economica dell'UP	36
4. Consigli Pastorali Zonali	
- Decreto di promulgazione del Direttorio dei Consigli Pastorali Zonali	39
- Direttorio dei Consigli Pastorali Zonali	40
- Consigli Pastorali Zonali e Unità Pastorali	44
5. Il Vicario Zonale	
- Decreto di approvazione delle disposizioni e norme per il Vicario Zonale	47
- Disposizioni e norme per il Vicario Zonale	48

6. Consiglio Presbiterale	
- Decreto di promulgazione dello Statuto del Consiglio Presbiterale	65
- Statuto del Consiglio Presbiterale	66
7. Consiglio Pastorale Diocesano	
- Decreto di promulgazione dello Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano	81
- Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano	82
8. Collegio dei Consultori	
- Decreto di promulgazione del Regolamento del Collegio dei Consultori	93
- Regolamento del Collegio dei Consultori	94
9. Consiglio Diocesano per gli Affari Economici	
- Decreto di promulgazione del Regolamento del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici	103
- Regolamento del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici	104
10. Commissioni e Consulte Diocesane	
- Decreto di promulgazione del Regolamento per le Commissioni e Consulte Diocesane	111
- Regolamento per le Commissioni e Consulte Diocesane	112
- Appendice	115
11. Consulta Diocesana per le Aggregazioni Laicali	
- Decreto di promulgazione dello Statuto della Consulta Diocesana per le Aggregazioni Laicali	127
- Statuto della Consulta Diocesana per le Aggregazioni Laicali	128
- Regolamento di attuazione	133

Edizione aggiornata a Gennaio 2015



DIOCESI DI BRESCIA

Ufficio per gli Organismi di Partecipazione

Via Trieste 13 - 25121 Brescia

Tel. 030.3722.255 / 227 - Fax 030.3722.265

organismi@diocesi.brescia.it